



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE-GENERALE

AZIONE PER IL CLIMA

Direttorato B – Mercato del Carbonio Europeo e Internazionale

Linee guida n°3
relativa alla metodologia armonizzata per l'assegnazione gratuita
delle quote ETS dopo il 2012

Linee guida per la raccolta dei dati

Versione finale rilasciata il 14 Aprile 2011

Contenuti

Introduzione	4
Stato delle Linee Guida.....	4
Ambito di applicazione delle Linee Guida delle CIMs	4
Uso delle Linee Guida	6
Scopo di queste linee guida.....	6
Linee guida aggiuntive	6
Obiettivo	7
Ambito di applicazione della raccolta dati	7
Link al modulo della raccolta dati e ad altri documenti	8
Importanza delle differenti sezioni per differenti installazioni.....	8
Processo della raccolta dati per gli operatori.....	10
Procedura per la compilazione del modulo	11
A.I Identificazione dell'impianto	13
A.II Informazioni sulla comunicazione dei dati di riferimento.....	15
A.III Elenco dei sottoimpianti	17
A.IV Elenco dei collegamenti tecnici	19
B Dati sui flussi di fonti: combustibili ed emissioni di processo.....	20
B.I Linee guida per i dati sui flussi di fonti	20
B.II Combustibili	21
B.III Emissioni di Processo	23
C Dati sui flussi di fonti: bilanci di massa, CEMs, N ₂ O, PFC e trasferimento di CO ₂ ...	25
C.I Bilancio di Massa.....	25
C.II CEMs (Sistemi di monitoraggio delle emissioni continue) per le emissioni di CO ₂	26
C.III Emissioni di Protossido di Azoto (N ₂ O).....	27
C.IV Perfluorocarburi (PFC)	27
C.V Trasferimento o Stoccaggio della CO ₂	28
D Attribuzione delle emissioni.....	30
D.I Emissioni totali di Gas ad Effetto Serra ed Energia in ingresso dai Combustibili	30
D.II Attribuzione delle emissioni ai sottoimpianti.....	31
D.III Gas di processo	34
E Dati sull'energia in ingresso, il calore misurabile e l'elettricità	37
E.I Energia in ingresso derivata da combustibili	37
E.II Calore misurabile	39
E.III Elettricità.....	45
F Dati dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.....	47
F.I Livello di attività storica e dettagli disaggregati sulla produzione	47
G Dati relativi ai sottoimpianti alternativi	51
G.I Livello di attività storica e dettagli disaggregati sulla produzione	51

H	Dati speciali per alcuni parametri di riferimento di prodotto	57
H.I	Prodotti di raffineria	57
H.II	Calce	57
H.III	Calce dolomitica.....	58
H.IV	Cracking con vapore.....	58
H.V	Idrocarburi aromatici	59
H.VI	Idrogeno.....	60
H.VII	Gas di sintesi	60
H.VIII	Ossido di etilene/glicoli etilenici.....	61
H.IX	Cloruro di vinile monomero (VCM).....	61
Allegato I	Fonti dei dati	63
Allegato II	Determinazione della quantità netta misurabile di produzione / consumo di calore	65

Introduzione

Stato delle Linee Guida

Questa linea guida è parte di un gruppo di documenti, che sono destinati a supportare gli stati Membri, e le loro Autorità Competenti, nell'applicazione coerente all'interno dell'Unione della nuova metodologia di allocazione per la Fase III dell'EU ETS (post 2012), stabilita dalla Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, n. 2011/278/CE riguardo "Norme transitorie per l'insieme dell'unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell'art. 10 bis della Direttiva 2003/87 (CIMs) e lo sviluppo delle Misure Nazionali d'Implementazione (NIMs).

Queste linee guida non rappresentano una posizione ufficiale della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti.

Queste linee guida sono basate su un rapporto fornito da un consorzio di consulenti (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, Entec). Questo tiene conto delle discussioni in sede dei diversi incontri del Gruppo Tecnico informale sui parametri di riferimento sotto il Working Group III del Climate Change Committee (CCC), così come i commenti scritti ricevuti dagli operatori interessati ed esperti degli stati Membri. E' stato concordato che questo documento riflette l'opinione del Climate Change Committee, nella riunione del 14 aprile 2011.

Le linee guida *non* entrano nel dettaglio delle procedure che gli Stati Membri applicano per il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. E' riconosciuto che l'approccio per fissare i limiti di impianto previsti per il rilascio dell'autorizzazione del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra differisce tra i diversi Stati Membri.

Ambito di applicazione delle Linee Guida delle CIMs

Nelle CIMs sono identificati specifici argomenti che meritano ulteriori spiegazioni o indicazioni. Le linee guida sulle CIMs hanno lo scopo di affrontare questi argomenti nella maniera più chiara e specifica possibile. La Commissione ritiene necessario raggiungere il massimo livello di armonizzazione nell'applicazione del metodo di assegnazione in riferimento alla Fase III.

Le linee guida delle CIMs mirano a raggiungere la massima coerenza nell'interpretazione delle CIMs stesse, al fine di promuovere l'armonizzazione e prevenire possibili abusi o distorsioni della competizione all'interno della Comunità. La lista completa di questi documenti è riportata di seguito:

In particolare:

- Linee Guida n.1 – **linee guida “principi generali”**: offrono una panoramica generale del processo di assegnazione e descrivono i punti fondamentali della metodologia di assegnazione..
- Linee Guida n. 2 – **linee guida “metodologie di assegnazione”**: contengono la descrizione delle modalità di funzionamento della metodologia di assegnazione e le sue principali caratteristiche.
- Linee Guida n. 3 – **linee guida “raccolta dei dati”**: indicano quali dati dovranno essere presentati alle Autorità Competenti da parte degli operatori e la modalità di raccolta degli stessi. Riflettono la struttura del modulo per la raccolta dei dati fornito dalle Autorità Competenti.
- Linee Guida n. 4 – **linee guida “verifica dei dati”** relativi alle NIMs: descrivono il processo di verifica della raccolta dei dati riguardanti le misure di implementazione nazionale¹.
- Linee Guida n. 5 – **linee guida “rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”**: forniscono una descrizione della questione relativa al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e della sua incidenza sul calcolo delle assegnazioni gratuite.
- Linee Guida n. 6 – **linee guida “flussi termici tra impianti”**: illustrano la modalità di funzionamento delle metodologie di assegnazione in caso di trasferimento oltre i confini di un impianto.
- Linee Guida n. 7 – **linee guida “nuovi entranti e chiusure”**: questa guida mira a spiegare le metodologie di allocazione per i nuovi entranti e per gli impianti in chiusura.
- Linee Guida n. 8 – **linee guida “gas di processo e emissioni di processo del sottoimpianto”**: questa guida mira a spiegare le metodologie di allocazione riguardo le emissioni del processo del sottoimpianto, in particolare, il trattamento dei gas di processo.
- Linee Guida n. 9 – **linee guida “specificata per i settori”**: questa guida mira a fornire una dettagliata descrizione dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto e dei limiti di sistema di ciascuno dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto elencati all’interno delle CIMs.

Questa lista di documenti è destinata a completare gli altri documenti d’orientamento forniti dalla Commissione Europea relativi alla Fase III dell’EU ETS, in particolare:

- Guida all’interpretazione dell’Allegato I della Direttiva EU ETS (escl. Aviazione),
e
- Guida all’identificazione dei produttori di energia elettrica.

Gli Articoli indicati in questo documento si riferiscono generalmente alla Direttiva EU ETS aggiornata ed alle CIMs

¹ Articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE

Uso delle Linee Guida

Le linee guida forniscono chiarimenti riguardo la nuova metodologia di allocazione per la Fase III dell'EU ETS, a partire dal 2013: gli Stati Membri possono usare queste linee guida quando svolgono la raccolta dati in accordo con l'Articolo 7 delle CIMs al fine di definire la lista completa delle installazioni così come per il calcolo delle allocazioni gratuite da determinare per le Misure nazionali d'Implementazione (NIMs) in accordo con l'Articolo 11(1) della Direttiva 2003/87 CE.

Scopo di queste linee guida

Queste linee guida spiegano il processo della raccolta dati per le Misure nazionali d'Implementazione. In particolare, la struttura di questi documenti riflette la struttura del modulo per la raccolta dei dati che la Commissione ha fornito agli Stati Membri in accordo con l'Art. 7.5 delle CIMs al fine di poterli considerare come un manuale allegato ad esso.

La guida prevede, inoltre, una lista delle possibili sorgenti di dati così come le metodologie per la valutazione dei dati relativi al calore misurabile.

Linee guida aggiuntive

Assieme alle linee guida è previsto un supporto aggiuntivo agli Stati Membri nella forma di un helpdesk telefonico e il sito della Commissione Europea, con la lista delle linee guida, FAQs e riferimenti utili:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm.

+44 (0) 203 287 8903

ECHelpdesk.ETSBenchmarks@entecuk.co.uk

Obiettivo

Ambito di applicazione della raccolta dati

E' necessario che tutti gli stati Membri inviino le loro Misure Nazionali d'Implementazione (NIMs) alla Commissione europea entro il 30 settembre 2011. E' necessario che le Autorità Competenti organizzino una raccolta dati relativa ad ogni impianto esistente. Specifiche date relative alla raccolta dati sono soggette agli specifici obblighi nazionali e possono variare da uno Stato Membro all'altro, ma il contenuto delle NIMs deve seguire le regole² di allocazione secondo la procedura armonizzata.

Per contribuire a garantire questa armonizzazione, la Commissione Europea ha sviluppato un modulo per la raccolta dei dati, disponibile in tutte le lingue della Comunità Europea. Gli stati Membri possono scegliere di avvalersi di questo modulo, o svilupparne uno proprio, fintanto che tutti i dati necessari siano raccolti in modo armonizzato.

Durante il processo di raccolta dei dati, è necessario che gli operatori forniscano i seguenti documenti:

- a. Un modulo per la raccolta dei dati di base, inclusi i dati operativi relativi al loro impianto (usando il modulo per la raccolta dati fornito dalla loro Autorità Competente).
- b. Un rapporto metodologico sui dati di base nel quale sono indicate le modalità di scelta della metodologia (un modulo a tal è reso disponibile dalla Commissione Europea).
- c. Un attestato di verifica, comprovante che i dati sono stati verificati e validati da un verificatore di terza parte (un modulo per i verificatori è reso disponibile dalla Commissione Europea).

Diversi dati raccolti possono essere commercialmente sensibili: gli Stati Membri devono mettere in campo misure di protezione necessarie al fine di assicurare che solo le persone autorizzate abbiano accesso alle informazioni confidenziali. Devono inoltre assicurare che tutti i documenti commercialmente sensibili che riceveremmo al fine del calcolo delle allocazioni saranno usate solamente per questo scopo e saranno trattate con la massima cura al fine di proteggere gli interessi commerciali delle imprese interessate.

² La Decisione della Commissione 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'Art. 10 bis della Direttiva 2003/87/CE, disponibile alle pagine di documentazione al link: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm

Link al modulo della raccolta dati e ad altri documenti

Per facilitare la corrispondenza con il modulo della raccolta dei dati, il contenuto di queste Linee Guida riflette la struttura del modulo. Ogni capitolo contiene i dati che devono essere necessariamente riportati e, dove necessario, fornisce delle linee guida per fornire questi dati e sulla modalità secondo la quale devono essere determinati. Qualora rilevante, questo documento fornisce una guida all'uso del modulo per la raccolta dei dati. In aggiunta, qualora rilevante, questo documento farà riferimento ad altri documenti incluse le CIMs, le Linee guida per la raccolta dati ed altri documenti.

Importanza delle differenti sezioni per differenti installazioni

Non tutte le sezioni di questo documento (e di conseguenza il modulo per la raccolta dei dati) sono rilevanti per tutte le installazioni. La Tabella 1 indica quali sezioni di questo modulo sono rilevanti in funzione delle caratteristiche dell'impianto.

Ogni Stato Membro deciderà se le installazioni che non sono eleggibili per il rilascio di quote a titolo gratuito devono compilare il modulo per la raccolta dei dati o no; se dovranno farlo, solo la sezione I e II del foglio A dovrà essere compilata da tali impianti.

Tutte le installazioni che sono eleggibili per il rilascio di quote a titolo gratuito devono compilare il modulo per la raccolta dei dati. Nella sottostante tabella I è allegato uno schema delle sezioni da compilare e tutte le sezioni rilevanti sono identificate con una croce nella prima colonna della tabella.

Tabella 1: Sezioni rilevanti

Sezioni presenti sia in questo documento che nel modulo per la raccolta dei dati.		Da compilare per ogni impianto	In aggiunta, controlla e compila le sezioni rilevanti per l'impianto in esame nel caso ...						L'impianto consuma qualche gas di processo prodotto al di fuori di una sottoimpianto soggetta a parametri di riferimento di prodotto
			L'impianto contiene qualche sottoimpianto soggetta a parametri di riferimento di prodotto	L'impianto contiene qualche sottoimpianto soggetta a parametri di riferimento di prodotto che richiede una metodologia speciale ¹	L'impianto contiene qualche sottoimpianto soggetta a parametri di riferimento di calore	L'impianto contiene qualche sottoimpianto soggetta a parametri di riferimento di combustibili	L'impianto contiene qualche sottoimpianto soggetta ad emissioni di processo	Calore, gas di processo, o CO ₂ è importato o esportato da un altro impianto o entità	
A. Informazioni generali	I - Identificazione dell'impianto	X							
	II - Informazioni su questa comunicazione dei dati di riferimento	X							
	III - Elenco dei sottoimpianti	X							
	IV - Elenco dei collegamenti tecnici						X		
B. Dati sui flussi di fonti: energia ed emissioni di processo	I - Linee guida per i dati sui flussi di fonti		Queste sezioni sono rilevanti solamente se è verificata ognuna delle seguenti condizioni: - Gli Stati Membri queste informazioni di dettaglio - Non esiste un rapporto annuale delle emissioni verificato - I confine delle installazioni sono cambiati a causa dell'aumento dei campi della Direttiva ETS dal 2013 in poi - Pertanto non esiste un rapporto annuale delle emissioni verificato.						
	II - Combustibili								
	III - Emissioni di processo								
C. Flussi di fonti di dati: bilancio di massa, emissioni monitorate in continuo, N ₂ O, PFC e CO ₂ trasferita	I - Bilanci di massa		Sezione C.I La Linea guida per la relazione di riferimento dei dati aiuterà il lettore di questo documento o l'utente del modulo se queste sezioni sono rilevanti						
	II - CEMS (sistemi di misura in continuo delle emissioni) per le emissioni di CO ₂								
	III - Emissioni di protossido di azoto (N ₂ O)								
	IV - Perfluorocarburi (PFC)								
	V - CO ₂ trasferito e stoccato								
D. Atribuzione delle emissioni	I - Emissioni dirette totali di gas ad effetto serra ed energia in ingresso dai combustibili	X							
	II - Atribuzione di emissioni ai sottoimpianti					X ²			
	III - Gas di processo								X
E. Dati sull'energia in ingresso, calore misurabile ed energia elettrica	I - Energia in ingresso dai combustibili					X			
	II - Calore misurabile			X					
	III - Elettricità								
F. Dati dei sottoimpianti relativi ai parametri di riferimento di prodotto	I - Livelli di attività storica e dati di produzione disaggregati	X							
G. Dati relativi ai sottoimpianti alternativi	I - Livelli di attività storica e dati di produzione disaggregati			X	X	X			
H. Dati speciali per alcuni sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto	Tutte le sottosezioni da I a IX		X						

¹ Controllare la nomenclatura della sottosezione H nella lista dei parametri di riferimento di prodotto per il quale si applica.

² Sezione D.II.3 è rilevante se il gestore vuole chiedere l'applicazione della norma speciale per l'esportazione di calore alle unità civili (Vedere Linea Guida 6 sui confini dei flussi di calore per maggiori dettagli su questo argomento)

Processo della raccolta dati per gli operatori

Questo capitolo fornisce delle linee guida agli operatori sui passi da fare prima della presentazione del modulo della raccolta dei dati completo, della corrispondente relazione metodologica e dell'attestato di verifica.

Best Practice	Descrizione
<i>Prima di ricevere il modulo della raccolta dati</i>	
Prendere confidenza con le regole d'assegnazione	Il gestore deve avere una conoscenza approfondita delle regole d'assegnazione per il proprio impianto.
Individuare un verificatore indipendente	Il gestore deve individuare un verificatore indipendente secondo le regole della legislazione nazionale e seguire le regole che l'autorità competente ha istituito in materia di verifica indipendente dei dati, in modo che venga compilato il modulo per la raccolta dei dati e possa essere verificato la corrispondente relazione metodologica per la raccolta dei dati. Specialmente per le installazioni complesse, è consigliabile prevedere due tipi di verifica, incluso un passo preliminare al solo scopo di verificare la correttezza della suddivisione in sottoimpianti dell'impianto.
<i>Dopo la ricezione del modulo della raccolta dati, prima della trasmissione</i>	
Prendere confidenza con il modulo per la raccolta dei dati ed identificare le sezioni rilevanti	Fare una prima stima dei sottoimpianti, controllare quali parametri di riferimento di prodotto possono essere applicati, ...
Fare una pianificazione interna	Organizzarsi in maniera che la trasmissione del modulo per la raccolta dei dati sia inviata all'autorità competente in tempo.
Organizzare incontri interni con gli operatori rilevanti / esperti tecnici	Gli operatori possono organizzare incontri interni con operatori rilevanti e/o con esperti tecnici per discutere la disponibilità e la qualità dei dati. Raccogliere i dati dalle migliori fonti disponibili
Organizzare incontri con installazioni tecnicamente connesse (se rilevanti)	Se un'impianto ha connessioni tecniche rilevanti, è necessario allineare i dati dei flussi in ingresso e in uscita con l'installazione collegata.
Richiesta di chiarimenti se necessari	Se dei punti non sono chiari, gli operatori possono richiedere chiarimenti alla loro autorità competente

Procedura per la compilazione del modulo

Domanda	Sezione rilevante nel modulo	Sezione rilevante nella Linea Guida
Determinazione dell'ammissibilità per l'assegnazione gratuita		
L'impianto è classificato come "centrale elettrica"?	A.II.1	A.II.1
Se sì, produce calore ammissibile per l'allocazione gratuita?	E.III	E.III
Scegliere il periodo di riferimento		
Qual è il periodo di riferimento scelto? <i>(La scelta del periodo di riferimento scelto potrebbe influenzare significativamente i livelli storici di attività e di conseguenza l'assegnazione. Il gestore deve quindi valutare con attenzione quale periodo di riferimento conduca all'assegnazione maggiore).</i>	A.II.2	A.II.2
Determinazione del numero dei sottoimpianti		
E' presente un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto?	A.III.1	A.III.1
E' presente un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore?	A.III.2	A.III.2
E' presente un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili?	A.III.2	A.III.2
E' presente un sottoimpianto con emissioni di processo?	A.III.3	A.III.3
Qual è il fattore di esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni del prodotto?	A.III	A.III
Determinazione delle modifiche di capacità rilevanti		
Qual è la capacità iniziale installata per ogni sottoimpianto?	A.III.3	A.III.3
Ci sono modifiche significative della capacità per ogni sottoimpianto?	A.III.3	A.III.3
Determinazione dei collegamenti tecnici		
Quali collegamenti tecnici sono rilevanti e in che misura?	A.IV	A.IV
Determinazione delle emissioni dirette e dei flussi energetici		
Quante emissioni dirette ed energia in ingresso da combustibili?	B.II, B.III	B.II, B.III
Come devono essere attribuite ai sottoimpianti le emissioni dirette e/o i combustibili?	E.I, G.I	E.I, G.I

Qual è il bilancio di calore dell'impianto?	E.II	E.II
Determinazione dei livelli di attività storica (HAL) per il parametro di riferimento di prodotto		
Quali sono gli HAL del pertinente parametro di riferimento di prodotto?	F	A.II, A.III, A.IV, C.II (CEMS), C.III, C.IV, C.V, D.I, D.II, E.III, H
Determinazione degli HAL per i sottoimpianti soggetti ad approcci alternativi		
HAL per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore	G.I.1-2	A.II, A.III, A.IV, C.II (CEMS), C.V, D.I, D.II, E.II.2, DII
HAL per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili	G.I.3-4	A.II, A.III, A.IV, B.II, C.II (CEMS), C.V, D.I, D.II, E.I
HAL per i sottoimpianti con emissioni di processo	G.I.5-6	A.II, A.III, A.IV, B.III, C.II (CEMS), C.V, D.I, D.II, D.III

A Informazioni generali

Questa sezione descrive quali dati devono essere forniti per identificare l'impianto in oggetto e le sue principali caratteristiche, al fine della determinazione dell'assegnazione gratuita.

A.I Identificazione dell'impianto

Questa sezione è obbligatoria per tutti gli operatori degli impianti che ricadono all'interno del campo d'applicazione della direttiva 2003/87/CE³, sia se siano eleggibili per l'assegnazione gratuita oppure no.

A.I.1 Informazioni generali

Il gestore deve specificare:

- a) Denominazione dell'impianto: è il nome utilizzato generalmente sull'autorizzazione e su altri documenti ufficiali e deve essere lo stesso utilizzato nelle precedenti comunicazioni con le autorità competenti;
- b) Stato Membro nel quale l'impianto è situato. Per "Stato Membro" si intende: Paese che partecipa all'EU ETS, es. uno dei 27 membri dell'UE e Islanda, Norvegia o Liechtenstein.
- c) Se l'impianto è stato incluso nell'ETS prima del 1.1.2013.
- d) Codice identificativo univoco: è il numero di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciato dall'Autorità Nazionale Competente.
- e) Codice identificativo dell'impianto nel Registro. Usualmente è un numero naturale, es. un codice differente rispetto al numero di autorizzazione utilizzato nel Registro, generalmente noto come l'ID dell'impianto. Per le installazioni che saranno incluse nell'ETS solo dal 2013 in poi, tale ID potrebbe non essere ancora disponibile. In questi casi tale campo è opzionale.
- f) ID unico suggerito per la notifica alla Commissione; questo è generato automaticamente e deve essere utilizzato per le comunicazioni con la Commissione;
- g) Informazioni sull'autorizzazione: il gestore deve inserire il nome dell'Autorità Competente incaricata di gestire l'autorizzazione di tale impianto, l'ID di autorizzazione e la data di rilascio, qualora l'impianto sia stata inserita prima nell'ETS, e gli eventuali aggiornamenti. Gli Stati Membri possono ritenere tali informazioni facoltative qualora l'Autorità Competente sia già in possesso di queste informazioni.
- h) Data di inizio di funzionamento dell'impianto. Questo campo è rilevante esclusivamente se l'impianto ha avviato il funzionamento dopo 1.1.2005.
- i) Se l'impianto è un esistente o un nuovo entrante. Un nuovo entrante è un impianto che ha ricevuto un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dopo il 30 giugno 2011. Un impianto può essere considerato esistente qualora sia operativo prima del 30 giugno 2011, se ha ottenuto o otterrà tutti i permessi ambientali rilevanti prima del 30 giugno 2011 o qualora soddisfi tutti gli altri criteri previsti dalla legislazione nazionale per ottenere un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra; *Si faccia riferimento alle "Linee Guida n. 7 – guida ai nuovi entranti ed alle chiusure" per maggiori informazioni sulle definizioni di impianto esistente o nuovo entrante. Si veda anche la guidance n. 2.*

³ Si faccia riferimento alla Linea Guida n.1 sui criteri generali e sull'eleggibilità per l'assegnazione gratuita.

- j) Dati relativi al gestore: nome, indirizzo e numero di telefono. Il gestore è la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale siano stati delegati poteri economici sul funzionamento tecnico dell'impianto⁴.
- k) Indirizzo dell'impianto

A.I.2 Referenti

Il gestore deve specificare i dettagli dei contatti delle persone di riferimento per il completamento o la supervisione del presente rapporto nel caso in cui siano necessari chiarimenti o comunicazioni, in particolare: nome, indirizzo, e-mail e numero di telefono.

A.I.3 Responsabile della verifica incaricato per la comunicazione dei dati di riferimento

Il gestore deve specificare:

- a) I dettagli dell'organismo verificatore, in particolare: ragione sociale, indirizzo e paese
- b) La persona che ha effettuato la verifica, in particolare: nome, indirizzo e-mail e numero di telefono
- c) Informazioni sull'accreditamento del verificatore, in particolare lo Stato Membro nel quale è abilitato a svolgere l'attività di verifica e il numero identificativo rilasciato dall'Organismo di Accreditamento. La disponibilità di tale numero identificativo può dipendere dalle metodologie di accreditamento/riconoscimento dei verificatori dello Stato Membro di riferimento. Nel caso in cui lo Stato Membro non utilizzi una procedura per l'accreditamento ma un'altra metodologia di riconoscimento, le informazioni relative devono essere inserite come nel caso dell'accreditamento.

A.I.4 Ulteriori dati dell'impianto

L'obiettivo di questa sezione è per capire meglio le attività svolte presso l'impianto oggetto di valutazione e di individuare gli impianti che possono essere esclusi dal sistema ETS comunitario.

Il gestore deve specificare:

- a) Le attività svolte presso l'impianto di cui all'allegato I della direttiva ETS. Se attività diverse dalla "combustione di combustibili" sono svolte presso l'impianto, non è necessario indicare l'attività "combustione di combustibili" poiché tale attività specifica è rilevante solo nel caso in cui nessun'altra attività sia svolta presso l'impianto.
- b) Codice di attività secondo la classificazione NACE in base alla quale il gestore ha riferito i valori aggiunti per le statistiche strutturali delle imprese. In caso di dubbio, il gestore è invitato a contattare l'ufficio nazionale di statistica. Devono o essere specificati due codici NACE:
 - o Codice NACE ref 1.1 utilizzato per l'anno 2007
 - o Codice NACE ref. 2 utilizzato per l'anno 2010
- c) Il numero identificativo EPRT⁵, opzionale e qualora applicabile. Questa informazione è utile per le autorità competenti per le verifiche di coerenza e per l'allineamento delle fonti di informazioni ambientali (ad esempio inventari nazionali).
- d) Se l'impianto è un piccolo emettitore ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva ETS. Secondo la Direttiva i piccoli emettitori sono gli impianti che hanno riportato meno di 25.000 tonnellate di CO₂ equivalenti e, se si effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno

⁴ Secondo l'articolo 3(f) nel quale è contenuta la definizione di operatore.

⁵ EPRT è l'European Pollutant Release and Transfer Register.

degli anni prima della presentazione della NIMs. Per indicazioni su come determinare la potenza termica nominale di un impianto, si veda l'allegato I della direttiva ETS e alla "Guida all'interpretazione dell'Allegato I della Direttiva EU ETS (escl. Aviazione)" pubblicato dalla CE, il 18 marzo 2010.

- e) Se l'impianto è un ospedale

A.II Informazioni sulla comunicazione dei dati di riferimento

A.II.1 Ammissibilità all'assegnazione gratuita

Questa sezione mira a comprendere se l'impianto è eleggibile per l'assegnazione gratuita o meno. Per ulteriori informazioni sui criteri di ammissibilità si rimanda alla sezione 3.2 delle "Linee Guida n.1 – linee guida generali". Questa sezione è obbligatoria per tutti gli impianti eleggibili per l'assegnazione gratuita, nonché gli impianti che non sono eleggibili.

Il gestore deve specificare:

- a) Se l'impianto è classificato come "centrale elettrica" ai sensi dell'articolo 3 u) della Direttiva ETS⁶. Tale articolo della Direttiva ETS così come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE definisce una centrale elettrica come "un impianto che a partire dal 1 ° gennaio 2005, ha prodotto energia elettrica per la vendita a terzi, e in cui nessuna delle attività elencate nell'allegato I [della nuova direttiva ETS] viene effettuata rispetto alla combustione di combustibili". Si faccia riferimento alla "Guida all'identificazione dei produttori di energia elettrica" discussa dalla CE e dagli Stati Membri il 18 marzo 2010.
- b) Se è un impianto per la cattura e lo stoccaggio di CO₂ o se è un sito per lo stoccaggio della CO₂.
- d) Definire se l'impianto produce calore.

Se la risposta ai punti (a) o (b) è positiva e la risposta al punto (d) è negativa, l'impianto non è eleggibile per l'assegnazione gratuita. Per gli impianti che non sono eleggibili, il resto di questo documento, in linea di principio, non è pertinente. Il gestore è comunque invitato a fornire i dati richiesti nella sezione E 'Dati di energia, calore e di elettricità misurabile in ingresso' e a verificare che lo status di "produttore di energia elettrica" sia adeguatamente definito.

Se la risposta ai punti (a) o (b) è positiva e la risposta al punto (d) è positiva, l'impianto potrebbe ricevere delle quote a titolo gratuito (in caso in cui il calore venga trasferito ad impianti non ETS).

Il gestore deve inoltre:

- e) *Verificare la non eleggibilità dell'impianto per l'assegnazione gratuita nel caso in cui la risposta ai punti (a) o (b) è positiva e la risposta al punto (d) è negativa.*
- f) *Confermare la non eleggibilità dell'impianto nel caso in cui la risposta ad entrambi i punti (a) e (b) sia negativa.*
- g) *Verificare che i dati contenuti in questo file verranno utilizzati dalle autorità competenti per determinare l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva EU ETS. Inoltre questi dati saranno comunicati alla Commissione Europea, in parte o nel suo*

⁶ Gli impianti devono essere classificati o come produttori di energia elettrica o non produttori di energia elettrica. Per questo scopo si faccia riferimento alla "Guidance paper to identify electricity generators" del 18 marzo 2010.

complesso, se richiesto così, allo scopo di esaminare l'attuazione delle misure nazionali ai sensi dell'articolo 11 (1) della direttiva EU ETS. Il consenso è necessario per rendere la presentazione di dati completi.

Nota importante

Le risposte alle domande di questa sezione non hanno alcuna incidenza sulla possibile allocazione gratuita ai sensi dell'art. 10 quater della direttiva ETS, il quale si riferisce all'assegnazione gratuita transitoria per l'ammodernamento degli impianti per la produzione di energia elettrica.

A.II.2 Periodo di riferimento scelto

In questa sezione viene scelto il periodo di riferimento e sono indicati i seguenti dati obbligatori, secondo la selezione delle risposte da parte del gestore.

Il gestore deve:

- a) Selezionare il periodo di riferimento scelto⁷. Come descritto nell'articolo 7.1 del CIMs il gestore può scegliere il periodo di riferimento 2005-2008 o 2009-2010. Questo vale anche per gli impianti che funzionano solo occasionalmente, come gli impianti stagionali o impianti di back-up. Il periodo di riferimento scelto si applica a tutto l'impianto: il periodo di riferimento considerato sarà lo stesso per tutti i sottoimpianti individuati all'interno dell'impianto in questione.
- b) Specificare gli anni in cui l'impianto è stata operativa per almeno un giorno in tale anno solare. Un anno solare è il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno. Si prega di rispondere 'sì' o 'no' per ogni anno, anche quelli che non rientrano nel periodo di riferimento scelto in (a). Ad esempio supponendo che l'impianto abbia iniziato ad operare nel 2006, la risposta per il 2005 sarebbe 'no' e la risposta per gli anni 2006-2010 sarebbe 'sì'.
- c) Specificare se l'impianto funziona solo occasionalmente. Le installazioni sono considerate operare solo occasionalmente se:
 - Il gestore può chiaramente dimostrare che l'impianto è utilizzata solo di rado, in particolare, utilizzata regolarmente come riserva o dispositivo di emergenza o regolarmente in base a un calendario stagionale.
 - L'impianto ha tutti i permessi in questione (gas serra o di altre autorizzazioni ambientali, ad esempio, IPPC) richieste dalla sua legislazione nazionale.
 - E' tecnicamente possibile avviare le operazioni a breve termine. In altre parole, non è fuori servizio e quindi in grado di operare.
 - La manutenzione dell'impianto è effettuata su base regolare
 - L'impianto deve ovviamente superare le soglie rilevanti per l'inserimento nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE

Se il gestore dichiara che l'impianto funziona solo occasionalmente, dovrà fornirne la prova all'autorità competente.

- e) Se l'impianto è in funzione da meno di due anni solari nel periodo di riferimento, nel senso che ha iniziato le operazioni 'in ritardo' nel periodo di riferimento pertinente, in modo che non sono disponibili dati sufficienti. Se questo è il caso, allora il livello di attività storica sarà

⁷ Gli impianti che hanno iniziato la loro attività nel 2011 potrebbero non avere dati da comunicare per entrambi i periodi di riferimento 2005-2008 o 2009-2010. Tuttavia, il campo concernente la scelta del periodo di riferimento è obbligatorio e deve essere compilato. La successiva dichiarazione nella sezione A.II.2.b e A.II.2.e relative agli anni in cui l'impianto è stato operativo per poi chiarire che non sono disponibili dati storici.

ricavato in base alla capacità installata iniziale. Cfr. paragrafo 6.3 delle “Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione” per le linee guida su questo argomento.

In pratica, i livelli di attività storica saranno basati sugli anni del periodo di riferimento selezionato in cui l'impianto è stato operativo (vedi (b)) a meno che l'impianto abbia funzionato occasionalmente (vedi (c)). In tal caso, tutti gli anni del periodo di riferimento selezionati vengono presi in considerazione, a norma dell'articolo 9.8. Nel modulo per la raccolta dei dati, questi anni sono automaticamente indicati al punto (d).

A.III Elenco dei sottoimpianti

Questa sezione descrive quali dati devono essere riportati per identificare i sottoimpianti presenti nell'installazione. Questa sezione è obbligatoria per gli impianti che sono eleggibili per l'assegnazione gratuita. *Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla sezione II.1 di questa Linea Guida o alla sezione 3.2 delle “Linee Guida n.1 – linee guida generali”.*

Maggiori informazioni su come identificare i sottoimpianti sono date nelle “Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione”.

A.III.1 Sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto

Il gestore deve specificare tutti i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto rientranti nell'autorizzazione dell'impianto. I prodotti che sono oggetto dello stesso parametro di riferimento di prodotto sono aggregati all'interno dello stesso sottoimpianto e hanno lo stesso parametro di riferimento di prodotto. *Nel modulo per la raccolta dati il gestore può selezionare il parametro di riferimento del prodotto nel menù a tendina. Per una panoramica dei parametri di riferimento di prodotto e le relative definizioni dei prodotti e dei limiti di sistema si faccia riferimento all'Allegato I della Decisione 2011/278/UE e alle “Linee Guida n. 9 – guida specifica per i settori”.*

Il gestore deve inoltre determinare per ogni sottoimpianto lo status di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. *Nel modulo per la raccolta dei dati lo status di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni darà determinato automaticamente in base alla decisione della Commissione 2010/2/UE. Sono possibili revisioni future di tale Decisione. Per una panoramica sui fattori di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni si faccia riferimento all'Allegato I della Decisione 2011/278/UE e alla “Linee Guida n. 9 – guida specifica per i settori”.*

Inoltre, il gestore deve specificare se vi sono stati cambiamenti significativi nella capacità per i sottoimpianti tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2011. Ulteriori indicazioni su questo argomento sono presenti previsto nella sezione 6.4 delle “Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione”. Maggiori informazioni sulla raccolta dei dati in caso di variazioni di capacità sono richieste nella sezione B.

A.III.2 Sottoimpianti con approcci alternativi

Il gestore deve specificare quali parametri di riferimento del calore, parametri di riferimento del combustibile e quali sottoimpianti con emissioni di processo sono ricoperti dall'autorizzazione dell'impianto. Ogni impianto può avere fino ad un massimo di sei sottoimpianti ricoperti da un approccio alternativo generico.

In aggiunta, il gestore deve specificare se ci sono stati cambiamenti significativi nella capacità rilevante dei sottoimpianti nel periodo tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2011. *Maggiori informazioni sulla raccolta dati nel caso di cambiamenti significativi della capacità sono richiesti nel capitolo B.*

A.III.3 Dati utilizzati per la determinazione della capacità iniziale installata

Questa sezione è obbligatoria per tutti gli impianti eleggibili per l'assegnazione gratuita basata su un parametro di riferimento di prodotto. I valori riportati serviranno come base per la CE per determinare il Fattore Standard di Utilizzo della Capacità (SCUF) per la produzione del prodotto soggetto ad un parametro di riferimento di prodotto, una volta che tutte le NIMs saranno state inviate; lo SCUF verrà quindi utilizzato come parametro per la determinazione dell'assegnazione per i nuovi entranti. I sottoimpianti che hanno avuto un cambiamento sostanziale nella capacità non saranno presi in considerazione dalla CE nel calcolo dello SCUF. *Si faccia riferimento alle "Linee Guida n. 7 – guida ai nuovi entranti ed alle chiusure" per maggiori informazioni sull'utilizzo dello SCUF.*

Per i sottoimpianti coperti da approcci alternativi tale dato è obbligatorio solo nel caso in cui siano stati effettuati cambiamenti significativi della capacità nel periodo tra il 01-01-2005 al 30-06-2011.

Per determinare la capacità iniziale installata il periodo di riferimento è basato sugli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. Il periodo di riferimento è fissato per questi anni e non deve essere confuso con il periodo di riferimento che gli operatori possono scegliere nella sezione precedente. *Si faccia riferimento alle "Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione" per maggiori informazioni sulla determinazione della capacità iniziale.*

Il gestore deve specificare per ogni sottoimpianto rilevante:

- a) Se applicabile, i due volumi mensili più elevati di produzione o dei dati attività per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. I valori mensili che devono essere forniti sono i dati effettivi mensili da calendario, senza ulteriori calcoli o normalizzazioni delle cifre. Questo significa che il volume mensile terrà conto dei modelli di funzionamento dell'impianto.

I volumi di produzione o i livelli di attività non dovranno essere corretti a seguito di una modifica della capacità. I volumi di produzione o i livelli di attività dovranno essere espressi nelle unità corrette. Se i cambiamenti significativi nella capacità sono riportati a livello di sottoimpianto, devono essere esclusivamente riportati i dati mensili di produzione più elevati per il periodo PRECEDENTE LA PRIMA modifica della capacità dopo il 1 gennaio 2005, prendendo come riferimento la data dell'avvio del funzionamento a seguito della modifica. Questo poiché tali cifre verranno utilizzate nei fogli F e G come capacità precedente ogni modifica della capacità. *Il modulo per la raccolta dati elencherà automaticamente tutti i sottoimpianti con le unità appropriate.*

- b) La capacità iniziale viene calcolata automaticamente e si basa sulla media delle due produzioni mensili di cui al punto a). Nel caso in cui non sia possibile determinare la

capacità iniziale installata ai sensi del punto (a), si dovrà effettuare una verifica sperimentale della capacità del sottoimpianto. La procedura deve essere supervisionata e approvata da un verificatore. *Si veda il capitolo 5 delle “Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione” per ulteriori indicazioni sulla determinazione della capacità iniziale. Il modulo per la raccolta dei dati fornisce automaticamente un elenco dei sottoimpianti con: la capacità inserita al punto a), la capacità utilizzata, la produzione media 2005-2008 e i fattori di utilizzo dell’impianto⁸.*

A.IV Elenco dei collegamenti tecnici

Questa sezione è rilevante esclusivamente per:

- gli impianti dove calore misurabile, gas di processo o CO₂ sono trasferiti da o verso un altro impianto ETS o non ETS;
- impianti dove utilizzato il calore prodotto da un impianto di produzione di acido nitrico, anche se la produzione di acido nitrico fa parte dello stesso impianto.

I dati richiesti in questa sezione sono rilevanti in particolare per assicurarsi la consistenza dei dati e al fine di evitare un doppio conteggio o la mancanza di dati per l’assegnazione. Le informazioni in questa sezione saranno importanti per il trattamento dei flussi termici tra impianti e dei gas di processo. *Per maggiori informazioni si faccia riferimento alle “Linee Guida n. 6 – linee guida sui flussi di calore oltre i confini dell’impianto” e alle “Linee Guida n. 8 – guida sui gas di processo e sulle emissioni del processo del sottoimpianto”.*

Il gestore deve specificare:

- a) Le informazioni rilevanti per identificare i collegamenti tecnici per l’impianto, in particolare:
 - Nome dell’impianto ETS o non ETS collegato all’impianto in questione. Nel caso di calore utilizzato prodotto da un impianto che produce acido nitrico all’interno dello stesso impianto, dovrà essere indicato il nome dello stesso impianto all’interno del modulo per la raccolta dei dati.
 - Tipo di entità: “Impianto rientrante nel sistema ETS”, “Impianto non rientrante nel sistema ETS”, “Impianto che produce acido nitrico”, “rete di distribuzione di calore”. Nella selezione, l’identificazione della rete di distribuzione di calore e dell’impianto che produce acido nitrico è preceduta dall’identificazione tra i impianto rientrante nel sistema ETS e impianto non rientrante nel sistema ETS. *Il modulo per la raccolta dati facilita la selezione, fornendo un menu a discesa.*
 - Tipo di connessione, es. La connessione è dovuta ad uno scambio di calore misurabile, gas di processo o CO₂?
 - Tipo di flusso, es. è importato o esportato, specificare da dove proviene il flusso e a quale sottoimpianto è destinato.
- b) Informazioni aggiuntive per gli impianti ETS connessi, in particolare:
 - L’ID dell’impianto sul CITL; L’ID dell’impianto è obbligatorio qualora l’impianto collegato sia rientrante nel sistema ETS e qualora sia già rientrato nel sistema ETS prima del 30.6.2011.
 - Il nome e i dettagli del contatto del gestore di tale impianto al fine di facilitare le comunicazioni.

B Dati sui flussi di fonti: combustibili ed emissioni di processo.

Questa sezione mira a fornire indicazioni specifiche sulla combustione del combustibile e sulle emissioni di processo come definito nelle MRG⁹. La definizione delle emissioni di processo nelle MRG differisce da quella utilizzata per l'assegnazione delle CIM. Vedere la sezione B.I maggiori informazioni su questa sezione e sulle modalità di comunicazione dei dati.

B.I Linee guida per i dati sui flussi di fonti

Quanto riportato in questa sezione è valido per tutte le sezioni presenti nei capitoli B e C.

Alcuni Stati Membri possono consentire agli operatori di riportare, nella sezione D.I., solamente il totale per l'intero impianto. In questo caso, le altre parti di questo capitolo possono essere, in linea di principio, ignorate. *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati, il punto (a) specifica se lo Stato Membro richiede informazioni dettagliate.*

Il gestore deve specificare se, per tutti gli anni di riferimento rilevanti per l'impianto, è stata consegnata la verifica annuale delle emissioni. *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati, tale informazione dovrà essere indicata al punto (b).* In questo caso il gestore dovrà riportare nella sezione D.I., solamente il totale per l'intero impianto e, in linea di principio, ignorare le altre.

In aggiunta, il gestore deve specificare se i confini delle installazioni, dal 2013, saranno cambiati, a seguito dei cambiamenti indicati nella Direttiva EU ETS, a seguito delle attività introdotte dalla revisione (Direttiva 2009/29/EC). *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati, tale informazione dovrà essere indicata al punto(c).*

In base alla richiesta degli Stati Membri, riguardo la disponibilità dei report annuali delle emissioni come specificato dal gestore ed ogni cambiamento riguardo i confini dell'impianto dal 2013 in poi, il modulo elettronico per la raccolta dei dati indicherà automaticamente, al punto(d), se il gestore deve riportare informazioni più dettagliate sulle emissioni.

Se i confini delle installazioni sono variati a seguito delle modifiche del campo di applicazione introdotte nella Direttiva ETS dal 2013 in poi, il gestore dovrà riportare qui, in maniera dettagliata, i dati relativi alle emissioni.

Anche se al gestore non è richiesto di riportare dati dettagliati, in seguito i dati richiesti nella prossima sezione potrebbero aiutare a monitorare le irregolarità e capire flussi di massa e di energia e delle differenti fonti di emissioni. I dati potrebbero essere usati in maniera bottom-up per calcolare le emissioni totali di gas serra e gli input di energia per l'impianto. Questi totali possono essere comparati con le emissioni totali e gli input di energia disponibili per altre fonti di dati. Qualsiasi deviazione deve indicare omissioni o doppi conteggi. In generale, più dettagliato sarà il reporting, più facile sarà individuare irregolarità e capire i flussi energetici e delle emissioni.

⁹ "Specifiche riguardo il monitoraggio ed il reporting dei dati" (MRG 2007). La versione consolidate delle MRG 2007 si può consultare al seguente indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search

All'inizio, gli operatori dovranno riportare i dati per gli anni scelti tra il periodo di riferimento 2005 – 2008 o 2009 – 2010 (vedere sezione A.II.2). Comunque, gli stati Membri possono richiedere di fornire i dati per entrambi i periodi di riferimento.

In molti casi, i dati richiesti sono valori annuali. I dati possono derivare da diverse fonti (vedere allegato I sulle fonti dei dati). I dati devono essere forniti secondo le modalità delle MRG. Specifiche indicazioni dello Stato Membro devono essere prese in considerazione (come fattori specifici di calcolo, trattamento dei dati, ecc).

Le emissioni riportate in questo foglio devono riflettere le **emissioni complete DIRETTE** di un impianto così come vengono riportate nel report annuale. Ciò significa che le emissioni devono essere riportate a prescindere alla loro attribuzione a sottoimpianti. In particolare, anche le emissioni collegate alla produzione di elettricità e altre combustioni, incluse quelle per la combustione in torcia di sicurezza, devono essere riportate.

B.II Combustibili

Questa sezione descrive come riportare i consumi di combustibile. Alcuni stati Membri possono consentire agli operatori di riportare solamente i totali per l'intero impianto nella sezione D.I. In questo caso gli operatori non devono fornire i dati descritti in questa sezione. Dettagli sul consumo di combustibile renderebbero comunque più facile individuare irregolarità e capire i flussi di energia, di materiali e di emissioni.

Per ogni tipo di combustibile, il gestore deve specificare:

- a) Categoria di combustibile: la categoria del combustibile corrisponde al nome del combustibile stesso così come indicato alla Tabella 4 delle MRG. Le possibili categorie di combustibili includono gas di processo derivati, ad esempio, dalla produzione di coke negli impianti per la produzione di ferro ed acciaio ulteriormente usati nei processi di combustione. *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati, la selezione della categoria del combustibile è facilitata da un menù a discesa contenente tutte le possibili categorie di combustibile.* Agli Stati Membri è consentito cambiare la tabella di riferimento per il menù a discesa in accordo con le disposizioni di attuazione delle MRG.
- b) Nome del combustibile: è necessaria un'ulteriore specificazione del combustibile se uno o più tipi di combustibile appartengono alla stessa categoria di combustibili. Ad esempio, vi sono diversi tipi di combustibili derivati da olio pesante e da rifiuti.
- c) Dati di consumo di combustibile. Gli operatori devono specificare i dati descritti di seguito. Alcuni stati Membri possono evitare di chiedere le informazioni specificate sotto questa voce. In questo caso per gli operatori può essere sufficiente riportare i dati specificati al punto (d). Generalmente, informazioni rilevanti per la compilazione delle emissioni da combustibile devono essere riportate nell'allegato I e nella sezione 2.1.1.1 dell'allegato II delle MRG.
 - o Consumo annuale di combustibile in tonnellate per anno per i combustibili solidi/liquidi, o 1,000 Nm³ per combustibili gassosi. *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati l'unità di consumo di combustibile deve essere determinata in accordo con le MRG, in particolare alla sezione 5.4 dell'Allegato I.*

- Potere calorifico inferiore(NCV) in GJ per tonnellata per combustibili solidi liquidi o solidi, o 1,000 Nm³ per combustibili gassosi. *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati l'unità del NCV è selezionata automaticamente.* Il Potere calorifico inferiore talvolta è riferito al Potere Calorifico Inferiore. Il Potere calorifico inferiore è la somma del calore rilasciato durante la combustione del combustibile meno l'energia richiesta per la vaporizzazione dell'acqua durante la combustione. *Poteri calorifici inferiori possono essere determinati in accordo con le MRG, in particolare con la sezione A2 dell'Allegato II.*
 - Fattori di Emissione in tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata o Tj di combustibile. Per i combustibili misti fossili e di biomassa, il fattore di emissione deve essere espresso come se fosse solo combustibile fossile. *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati l'unità del fattore di emissione può essere selezionata dal menù a discesa. I Fattori d'Emissione devono essere determinati in accordo con le MRG, in particolare con la sezione 5.5 dell'Allegato I.* Dove sono disponibili sono dati in TJ o di biomassa pura, sarà fissato un fattore di emissione pari a "0" nel modulo elettronico per la raccolta dei dati. La cella deve essere compilata per poter permettere il funzionamento delle formule.
 - Fattore di Ossidazione in %. Quando si consuma un combustibile, non tutto il Carbonio presente nel combustibile è ossidato a CO₂. L'ossidazione incompleta è dovuta ad inefficienze del processo di combustione che produce fuliggine o cenere dovuta al Carbonio incombusto. Si tiene conto del Carbonio incombusto o parzialmente ossidato attraverso il fattore di combustione che deve essere espresso in percentuale. *Il Fattore di Ossidazione deve essere determinato come indicato nelle MRG, in particolare alla sezione 5.6 dell'Allegato I.*
 - Contenuto di biomassa in percentuale. La biomassa contenuta è qui definita come la proporzione del contenuto di carbonio del combustibile considerato come biomassa. Ad esempio, se una tonnellata di combustibile è bruciata e 2 tonnellate di anidride carbonica sono emesse, di cui una derivante da biomassa, devono essere conteggiate il 50%. *Il contenuto di biomassa deve essere determinato in accordo con le MRG, in particolare con la sezione 13.4 dell'Allegato I.*
 - Emissioni di combustibile fossile e di biomassa in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno calcolate a partire dai dati di cui sopra in accordo con le MRG, in particolare con la sezione 5.1 dell'Allegato I. *Il formato elettronico per la raccolta dei dati calcola automaticamente le emissioni.*
 - L'energia in ingresso in TJ/anno. *Il formato elettronico per la raccolta dei dati calcola automaticamente queste emissioni sulla base dei dati specificati sopra.*
- d) Cifre Totali del combustibile in ingresso e delle emissioni. Alcuni Stati Membri possono non richiedere agli operatori di fornire informazioni dettagliate specificate in (c). In questo caso agli operatori è sufficiente riportare i dati specificati sopra. *Tutti i dati devono essere determinati in accordo con le MRG:*
- Emissioni (da combustibili fossili) in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Emissioni da biomassa in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Energia in ingresso dai combustibili in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
- e) Dati da utilizzare nella determinazione delle emissioni totali nella sezione C.VIII. Questi devono essere i dati forniti al punto (c) se disponibili. Ad ogni modo, devono essere usati forniti in (d). *Il formato elettronico per la raccolta dei dati fa automaticamente questa selezione.*

B.III Emissioni di Processo

Questa sezione descrive come riportare le emissioni di processo. Questa sezione è rilevante solamente per le installazioni che hanno emissioni di processo come definite nelle MRG:

“Emissioni di processo significa emissioni di gas ad effetto serra diverse dalle emissioni di combustione ottenute come prodotti di reazioni intenzionali e non, tra sostanze o loro trasformazione, inclusa la riduzione chimica od elettrolitica dei minerali metallici, la decomposizione termica delle sostanze o la formazione di sostanze da utilizzare come prodotto o materia prima”(MRG, allegato 1.2(b)).

Si noti che questa definizione non deve essere confusa con le emissioni di processo al fine dell’allocazione gratuita come indicato nell’Art.3 (h) delle CIMs. Vedere *“Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione”* e *“Linee Guida n. 8 – linee guida sui gas di processo”* per le discussioni di tale definizione.

Alcuni stati Membri possono consentire agli operatori di riportare unicamente i totali per l’intero impianto nella sezione D.I. In questo caso gli operatori non dovranno fornire i dati richiesti in questa sezione. Devono essere comunque forniti dettagli sull’impianto delle emissioni di processo al fine di individuare irregolarità e capire i flussi di energia, di materiali e di emissioni.

Per ogni emissione di processo, il gestore deve specificare:

- a) Categoria della sorgente di emissioni di processo: questa categoria deve corrispondere ai nomi delle attività contenuti nella Tabelle I dell’Allegato I delle MRG.
- b) Nome della fonte dell’emissione di processo: se materiali o processi differenti danno origine ad emissioni di processo contenute nella stessa categoria di emissioni di processo (ad es. specifici tipi di calcare), è necessario inserire diversi dettagli riguardo il materiale.
- c) Dati di emissione di processo. Gli operatori devono specificare i dati descritti in precedenza. Diversi Stati Membri potrebbero non richiedere agli operatori di fornire specifiche informazioni a riguardo. In questo caso può essere sufficiente riportare i dati specificati in (d).
 - o Ammontare del materiale consumato o prodotto in tonnellate per anno. Il materiale rilevante è il materiale che dà luogo alle emissioni di processo. *L’ammontare del materiale deve essere determinato come indicato nelle MRG., in particolare con la sezione 5.4 dell’allegato I delle MRG, e con le sezioni rilevanti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato I delle MRG.*
 - o Fattore di emissione in tonnellata metrica di CO₂ per tonnellata di materiale. Il fattore di emissione può essere determinato da un bilancio stechiometrico o dato dalla fornitura di materia prima. Per il mix di combustibile fossile-biomassa, il fattore di emissione deve essere espresso come se questo fosse solo fossile. Fattori d’emissione devono essere determinati *come indicato nelle MRG, in particolare alla sezione 5.5 dell’Allegato I, e sezioni rilevanti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato I delle MRG.*
 - o Fattore di conversione in %. Il fattore di conversione è concettualmente simile al fattore di ossidazione per combustibili e corrisponde all’ammontare della materia prima che deve essere convertito in emissioni di gas ad effetto serra ed espresso in termini di percentuale. *I fattori di conversione devono essere determinati in accordo con le MRG, in particolare con la sezione 5.6 dell’Allegato I, e con le sezioni rilevanti in accordo con le attività contenute nella Tabella 1 dell’allegato I delle MRG.*

- Contenuto di biomassa in %: il contenuto di biomassa è qui definito come la proporzione del fattore di emissione del materiale riferito alla biomassa. *Il contenuto di biomassa deve essere determinato in accordo con le MRG, in particolare con la sezione 13.4 dell'allegato I.*
 - Le emissioni da combustibile fossile e da biomassa in tonnellate di CO₂ equivalenti calcolate dai dati di cui sopra in accordo con le MRG, in particolare con la sezione 5.1 dell'Allegato I. *Il formato elettronico per la raccolta dei dati calcola automaticamente le emissioni.*
- d) Emissioni totali di processo. Alcuni Stati Membri possono non richiedere agli operatori di fornire informazioni dettagliate specificate in (c). In questo caso per gli operatori è sufficiente riportare i dati specificati di seguito. Tutti i dati devono essere determinati in accordo con le MRG:
- Emissioni (da combustibili fossili) in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Emissioni da biomassa in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Dati da utilizzare nella determinazione delle emissioni totali nella sezione C.VIII. Questi devono essere i dati forniti al punto (c) se disponibili. Oppure, devono essere usati dati forniti al punto (d). *Il formato elettronico per la raccolta dei dati impone automaticamente questa selezione.*

C Dati sui flussi di fonti: bilanci di massa, CEMs, N₂O, PFC e trasferimento di CO₂

Questa sezione mira a fornire indicazioni sulla raccolta di dati specifici riguardo i flussi di massa, sistema di monitoraggio delle emissioni continue (CEMs), emissioni di protossido di azoto e Perfluorocarburi, e la CO₂ trasferita da altre installazioni usata in situ (e viceversa). Come nel capitolo B, i dati devono essere determinati in accordo con le MRG. Devono essere considerate le regole specifiche dello Stato Membro (come calcolo di fattori specifici, trattamenti di dati storici, ecc.) Vedere la sezione B.I per la guida sulla pertinenza di questo capitolo e sulla modalità di comunicazione dei dati.

C.I Bilancio di Massa

Questa sezione descrive come riportare il carbonio e l'energia collegati ai flussi di massa rilevanti. Questa sezione è rilevante solo per le installazioni dove le emissioni di gas serra sono valutate sulla base del bilancio di massa come indicato nelle MRG.

Per ogni componente della massa, il gestore deve specificare:

- a) La categoria del componente del bilancio di Massa. Non esistono categorie predefinite: i CAs (numeri identificativi delle sostanze chimiche) possono implementare la lista. In assenza di una guida fornita dall'autorità Competente, gli operatori sono invitati a fornire una categoria che indichi adeguatamente il tipo di flusso di massa (ad es. rottami di ferro o scorie d'altoforno).
- b) Nome del combustibile componente il bilancio di massa. Questo tipo di flusso di massa può essere ulteriormente specificato se necessario, ad es. aggiungendo la qualità o la sorgente del materiale.
- c) Dati sul bilancio di massa. Gli operatori devono specificare i dati descritti di seguito. Alcuni stati Membri possono non richiedere agli operatori di fornire informazioni specifiche per questa voce. In questo caso per gli operatori è sufficiente la notifica dei dati come specificato al punto (d).
 - o Ammontare del materiale consumato o prodotto in tonnellate per anno. Il materiale rilevante è il materiale che dà origine al processo delle emissioni. *L'ammontare delle emissioni deve essere calcolato in accordo con le MRG, con particolare riferimento alla sezione 5.4 dell'Allegato I.* al fine di riportare correttamente i dati della formula, assicurarsi che i flussi di carbonio in ingresso abbiano valori positivi, mentre i flussi in uscita siano riportati con valori negativi. Altri fattori devono essere riportati in termini positivi. Valori negativi saranno sempre marcati in rosso. I valori in rosso non devono essere interpretati, quindi, come valori errati.
 - o Potere calorifico inferiore(NCV) in GJ per tonnellata metrica per materiale. L'indicazione del NCV è necessaria solamente se il flusso fornisce energia al processo: in tutti gli altri casi inserire "0" per effettuare il calcolo delle emissioni. Il Potere calorifico inferiore talvolta è riferito al Potere Calorifico Inferiore. Per i flussi dai diversi dai combustibili, il NCV può essere considerato come il contenuto di energia della massa. *Gli NCV devono essere calcolati in accordo con le MRG.*

- Contenuto di carbonio in massa %. Il contenuto di carbonio è la frazione della massa formata da carbonio. *Il contenuto di carbonio deve essere calcolato in accordo con le MRG.*
 - Percentuale di Biomassa contenuta nella massa: il contenuto di biomassa è qui definito come la proporzione del carbonio che ha origine dalla biomassa. *Il contenuto di biomassa deve essere calcolato in accordo con le MRG.* Se ciò non fosse applicabile, inserire “0” nella cella rilevante per effettuare il calcolo delle emissioni.
 - Le emissioni di origine fossile espresse in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno calcolate dai dati di cui sopra in accordo con le MRG, in particolare secondo la sezione 5.1 dell'allegato I. *Il formato elettronico per la raccolta dei dati calcola automaticamente le emissioni.*
 - Il flusso di energia in Tj/anno. *Il formato elettronico per la raccolta dei dati calcola automaticamente le emissioni sulla base dei dati sopra specificati.*
- d) Valori totali di flussi di energia e di carbonio relativi ai flussi di massa. Alcuni Stati Membri possono non richiedere agli operatori di fornire informazioni dettagliate specificate in (c). In questo caso per gli operatori è sufficiente riportare i dati specificati di seguito. *Tutti i dati devono essere calcolati in accordo con le MRG:*
- Emissioni da combustibili fossili in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Emissioni da biomassa in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Energia in ingresso da flussi di massa in Tj per anno.
 - Dati da utilizzare nel calcolo delle emissioni totali nella sezione C.VIII. Questi devono essere i dati forniti al punto (c) se disponibili. Oppure, devono essere usati dati forniti al punto (d). *Il formato elettronico per la raccolta dei dati impone automaticamente questa selezione.*

C.II CEMs (Sistemi di monitoraggio delle emissioni continue) per le emissioni di CO₂

Questa sezione descrive come riportare i dati per i sistemi di monitoraggio delle emissioni continue (CEMs). Questa sezione è obbligatoria solamente per gli impianti dotati di questi CEMs. Il metodo CEMs è applicabile solamente quando esplicitamente approvato dall'Autorità Competente.

Il modulo elettronico per la raccolta dei dati consente agli operatori di inserire informazioni per una fonte CEMs. Se sono presenti diverse installazioni nell'impianto, sono consentiti dati aggregati. Il gestore può servirsi dell'Allegato XII delle MRG come guida.

Il gestore deve specificare:

- a) Sorgente d'emissione: il nome della fonte d'emissione; questa può essere un ammasso singolo o un'attività in accordo con la tabella 1 Allegato I delle MRG;
- b) Dati CEMs:
 - Emissioni da combustibili fossili in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Emissioni da biomassa in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno.
 - Energia in ingresso in Tj per anno.

Per i CEMs, il MRG richiede che i calcoli siano comprovati e che i dati ottenuti siano riportati come parametri non disponibili per i CEMs; questo dato comprovato non deve essere inserito qui, ma nella relazione metodologica.

C.III Emissioni di Protossido di Azoto (N₂O)

Questa sezione descrive come riportare i dati delle emissioni di Ossido Nitroso (N₂O). Questa sezione è obbligatoria solamente per le installazioni con emissioni di N₂O che sono comprese nell'EU ETS. *Vedere Allegato I della Direttiva ETS rivista per la lista delle attività per le quali le emissioni di N₂O sono incluse nell' EU-ETS per il terzo periodo. Gli operatori devono prendere l'Allegato XIII delle MRG come riferimento.*

Il modulo elettronico per la raccolta dei dati permette agli operatori di inserire informazioni per una sorgente di N₂O. Se sono presenti diverse installazioni nell'impianto, sono consentiti dati aggregati.

Il gestore deve specificare:

- a) Il nome della fonte d'emissione; questa può essere un ammasso singolo, o un complesso di attività in accordo con l'Allegato I della Direttiva EU-ETS;
- b) Dati di emissioni di N₂O:
 - o Emissioni di N₂O in tonnellate di N₂O per anno.
 - o Gas ad effetto serra utilizzati: il Potenziale di Riscaldamento Globale (tCO₂equivalenti/t N₂O) è un valore standard; non sono necessari valori aggiuntivi.
 - o Emissioni in tonnellate CO₂ equivalenti per anno. *Il formato elettronico per la raccolta dei dati calcola queste emissioni moltiplicandole per il Potenziale di riscaldamento Globale.*

C.IV Perfluorocarburi (PFC)

Questa sezione descrive come riportare i dati delle emissioni di Perfluorocarburi (PFC). Questa sezione è obbligatoria solamente per le installazioni con emissioni di PFC che sono comprese nell'EU ETS. *Vedere Allegato I della Direttiva ETS rivista per la lista delle attività per le quali le emissioni di PFC sono incluse nell' EU-ETS per il terzo periodo. Gli operatori devono prendere l'Allegato XIII delle MRG come riferimento.*

Il modulo elettronico per la raccolta dei dati permette agli operatori di inserire informazioni per una sorgente di PFC. Se sono presenti diverse installazioni nell'impianto, sono consentiti dati aggregati.

Il gestore deve specificare:

Per i processi che emettono Perfluorocarburi (PFC), ad es. la produzione di alluminio primario, devono essere inseriti i seguenti dati:

- a) Il nome della fonte d'emissione; questa può essere un ammasso singolo, una linea di produzione, o un complesso di attività in accordo con l'Allegato I della Direttiva EU-ETS;
- b) Metodologia di monitoraggio utilizzata: la metodologia di monitoraggio utilizzata, ad es. il metodo della pendenza o il metodo di sovratensione. *Nel per la raccolta dei dati, la selezione della categoria di combustibile è facilitata da un menù a discesa*
- c) Dati di emissioni di PFC:
 - o Produzione di alluminio primario in tonnellate per anno

- La Pendenza del Fattore d'Emissione (SEF) espresso come (Kg CF₄ / t Al) / (min/cell-giorno))
 - Il fattore di Elettrovoltaggio dell'Anodo (AEO) e l'Efficienza della Corrente (CE) espressi in mV
 - Il coefficiente di sovravoltaggio (OVC) espresso come (Kg CF₄ / (t Al mV))
 - Il peso della frazione di C₂F₆, espresso come tonnellata metrica di C₂F₆ per tonnellata di CF₄.
 - Emissioni in tonnellate di CO₂ equivalenti per anno. *Il formato elettronico per la raccolta dei dati calcola automaticamente le emissioni.*
- e) Emissioni di PFC Totali: Alcuni Stati Membri possono non richiedere agli operatori di fornire informazioni dettagliate specificate in (c). In questo caso per gli operatori è sufficiente riportare i dati totali. Tutti i dati devono essere determinati in accordo con le MRG:
- d) Dati che devono essere utilizzati per la determinazione totale delle emissioni nella sezione C.VIII.
- Questi devono essere i dati forniti al punto (c) se disponibili. Oppure, devono essere usati dati forniti al punto (d). *Il formato elettronico per la raccolta dei dati impone automaticamente questa selezione.*

C.V Trasferimento o Stoccaggio della CO₂

Questa sezione descrive come riportare i dati relativi al trasferimento della CO₂. Questa sezione è obbligatoria solamente per le installazioni che trasferiscono CO₂ a o da altre installazioni o entità non-ETS, in particolare nella produzione di ammoniaca allo scopo della cattura, trasporto e stoccaggio geologico del carbonio. *Si deve prendere a riferimento l'Allegato I sezione 5.7 delle MRG come riferimento.*

Questa sezione non comprende:

- Importazioni di gas di processo: Importazioni di gas di processo è compresa nella sezione C.I dei combustibili.
- Vincoli del carbonio nella produzione (ad es. prodotti chimici organici o derivanti dai prodotti per la produzione di acciaio) è compresa nella sezione C.III del bilancio di massa.

Riguardo i processi di produzione, come quelli per l'ammoniaca o per la soda in cenere, si dovrà assumere che tutta la CO₂ risultante dai processi di produzione è emessa nell'atmosfera, a prescindere da qualsiasi uso potenziale della CO₂ come materia prima nei processi chimici di produzione.

Il gestore deve specificare:

- a) Nome del flusso della CO₂
- b) Identificazione delle installazioni collegate: questo è il nome dell'impianto con il quale la CO₂ è scambiata. (ad es. importata o esportata)
- c) Dati di trasferimento o stoccaggio della CO₂: devono essere prese in considerazione le disposizioni pertinenti contenute negli MRG. *Nel formato elettronico per la raccolta dei dati per il trasferimento della CO₂ i seguenti dati devono essere indicati:*
 - L'ammontare della CO₂ da fonte fossile che è trasferita per lo stoccaggio in tonnellate di CO₂ per anno
 - L'ammontare della CO₂ da biomassa che è trasferita per lo stoccaggio in tonnellate di CO₂ per anno

- Contenuto energetico di sostanza trasferita o stoccata in TJ per anno (ad es. trasporto di gas di processo). Questo è rilevante solo se la CO₂ viene trasferito come (parte di) un gas che ha un contenuto energetico.

D Attribuzione delle emissioni

Questa sezione ha lo scopo di ottenere una panoramica sulle origini delle emissioni nell'impianto. Questa sezione è obbligatoria per tutte quelle installazioni che sono ammissibili per l'assegnazione gratuita.

Se non diversamente specificato, gli operatori devono solo riportare i dati per gli anni tra il periodo di riferimento 2005 – 2008 o 2009 – 2010 (vedere sezione A.II.2). Comunque, gli stati Membri possono richiedere di fornire i dati per entrambi i periodi di riferimento.

In molti casi, i dati richiesti sono valori annuali. I dati possono derivare da un varietà di sorgenti (vedere Allegato I sulla qualità dei dati).

Le emissioni relative al trasporto ed allo stoccaggio della CO₂ devono ovviamente essere sottratte dall'ammontare delle emissioni quando si considera l'attribuzioni ai sottoimpianti rilevanti.

D.1 Emissioni totali di Gas ad Effetto Serra ed Energia in ingresso dai Combustibili

Questa sezione descrive come riportare le emissioni totali di Gas ad effetto Serra e l'energia in ingresso dai combustibili. Le emissioni totali di Gas ad effetto Serra e l'energia in ingresso dai combustibili sono necessarie per il calcolo delle allocazioni gratuite.

Alcuni Stati Membri possono non richiedere agli operatori di fornire informazioni dettagliate specificati nelle sezioni B e C. In questo caso per gli operatori è sufficiente riportare i dati indicati in questa sezione.

Gli operatori devono specificare i dati di seguito riportati. I dati devono essere controllati e calcolati a partire da quelli forniti nelle sezioni B e C. Nel caso venga utilizzato il modulo elettronico per la raccolta dei dati, non è necessario fornire questi dati. Vedere alla fine di questa sezione per ulteriori indicazioni per quanto riguarda l'uso del formato elettronico per la raccolta dei dati.

- Emissioni totali di CO₂ espressa in tonnellate di CO₂ per anno
- Emissioni totali di CO₂ da biomassa espressa in tonnellate di CO₂ per anno
- Emissioni totali di N₂O espressa in tonnellate equivalenti di CO₂ per anno
- Emissioni totali di PFC espressa in tonnellate equivalenti di CO₂ per anno
- Emissioni totali dirette di Gas ad Effetto Serra espressa in tonnellate equivalenti di CO₂ per anno. Questa è la somma delle emissioni specificate sopra
- Energia totale in ingresso da combustibili in TJ per anno. Ovviamente, questo valore riflette il totale netto dell'energia in ingresso se ognuna delle fonti dell'impianto è valutata sulla base del bilancio di massa.

Guida sull'uso del modulo elettronico per la raccolta dei dati:

- *Sezione D.1.1: in questa sezione il modulo elettronico per la raccolta dei dati calcola automaticamente i dati sopra elencati partendo dai dati delle sezioni precedenti.*
- *Sezione D.1.2: Alcuni Stati Membri possono non richiedere agli operatori di fornire informazioni dettagliate specificati nelle sezioni B e C. In questo caso per gli operatori è sufficiente riportare i dati indicati in questa sezione. Anche se gli operatori hanno fornito i*

dati nelle sezioni B e C, è richiesto loro di fornire i dati totali in questa sezione per permetterne il controllo ed evitare doppi conteggi

- *Sezione D.1.3: in questa sezione il modulo elettronico per la raccolta dei dati seleziona automaticamente i dati che devono essere usati nei fogli “E_Flussi di energia”. Questi saranno i dati forniti nella sezione D.1.2 se disponibili. Altrimenti, saranno usati i dati calcolati nella sezione D.1.1.*

D.II Attribuzione delle emissioni ai sottoimpianti

Al fine dell’assegnazione è richiesto agli operatori di attribuire le emissioni totali ad una o più sottoimpianti. Questa sezione è obbligatoria per quelle installazioni che sono ammissibili per l’assegnazione gratuita.

D.II.1 Emissioni totali a livello di impianto

Le emissioni totali annue a livello di impianto, come previsto nella sezione D.I, sono prese come la quantità che deve essere attribuita ai diversi sottoimpianti. *Nel modulo elettronico per la raccolta dei dati, queste emissioni sono copiate automaticamente dal foglio “C” in modo che le informazioni siano immediatamente visualizzabili.*

D.II.2 Attribuzione ai sottoimpianti

Questa sezione permette di attribuire le emissioni ai sottoimpianti. E’ possibile inserire sia percentuali che valori assoluti, in base alla scelta fatta nella cella I58. La sezione è obbligatoria. L’allocazione gratuita per le emissioni dei processi dei sottoimpianti è basata direttamente sulle emissioni attribuibili a questa sezione: le celle rilevanti sono marcate in grassetto. Al fine di assicurare la coerenza e per determinare l’ammontare totale di emissioni ammissibile per l’assegnazione gratuita di quote con il sistema EU-ETS, le emissioni sono attribuite ad alte origini.

Il gestore deve indicare o le percentuali o i valori assoluti delle emissioni riportate di seguito. Il totale deve raggiungere il 100%. Sia le percentuali o i valori assoluti dovranno essere riferiti a unità di CO₂ equivalenti. *Per spiegazioni riguardo alla compilazione del modulo elettronico per la raccolta dei dati, vedere la fine di questa sezione.*

- Emissioni dirette delle installazioni entro i confini dei parametri di riferimento del prodotto. *Vedere la “Linee Guida n. 9 – guida specifica per i settori” sui limiti di sistema dei parametri di riferimento del prodotto.* Queste emissioni includono:
 - Emissioni dirette dalla combustione di combustibili consumati nei processi di produzione nelle installazioni coperte dai parametri di riferimento del prodotto.
 - Emissioni dirette a seguito della produzione di calore misurabile consumato dai processi all’interno dei confini dell’impianto del parametro di riferimento del prodotto. Da notare che poiché sono considerate solo le emissioni provenienti dall’impianto, le emissioni relative alla produzione di calore importato non devono essere incluse. *Vedere la sezione 2.2 della Linee Guida n. 6 relativa a come determinare le emissioni riguardo i flussi di calore transfrontalieri connesse alla produzione di calore da un impianto di cogenerazione.*

- Emissioni di processo come definite dalle MRG entro i confini del parametro di riferimento del prodotto¹⁰.
- o Emissioni per la produzione di calore misurabile che non viene consumato all'interno dei confini dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Queste devono escludere le emissioni relative alla produzione di elettricità in situ. Da notare che poiché sono considerate solo le emissioni dell'impianto, le emissioni relative alla produzione del calore importato non devono essere incluse. Poiché l'importazione di calore non viene considerata, le emissioni di questo punto non potranno essere completamente conformi alle emissioni correlate ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore. *Vedere la sezione 2.2 della Linee Guida n. 6 – linee guida sui flussi di calore oltre i confini dell'impianto, per una descrizione su come calcolare le emissioni connesse alla produzione di calore da un impianto di cogenerazione.*
- o Emissioni da combustione di combustibili consumati per i processi di produzione nell'impianto non oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Queste emissioni si riferiscono a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile. Questa emissioni escludono le emissioni generate dalla produzione di elettricità e calore misurabile.
- o Emissioni relative a emissioni di processo dei sottoimpianti considerate esposte rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. *Per maggiori dettagli, vedere le Linee Guida n. 5 – linee guida sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.*
 - o Nel caso in cui i gas di processo non sono prodotti nell'impianto, queste emissioni sono uguali alle emissioni di processo come definite nell'Art.3(h) delle CIM. *Vedere la Linee Guida n. 8 sui gas di processo per la loro definizione.* Da notare che questa definizione è diversa da quella fornita nelle MRG.
 - o Questo ammontare deve essere aumentato nel caso in cui si consumino gas di processo che vengono prodotti al di fuori dei confini del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Questo argomento è discusso in maniera più dettagliata in questa sezione.
- o Emissioni relative a emissioni di processo dei sottoimpianti non considerati esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Si veda il punto precedente per ulteriori chiarimenti.

¹⁰ E' estremamente importante non confondere le emissioni di processo indicate nelle MRG e le emissioni di processo delle sottoinstallazioni che sono rilevanti ai fini dell'allocazione gratuita. Ad es. le emissioni dovute alla pulizia dei gas di processo sono "processi d'emissione", in accordo con l'Allegato II delle MRG, ma non sono ammissibili per l'allocazione gratuita in accordo con l'Art.3 punto h) della decisione. Pertanto le emissioni dovute alla pulizia dei gas di processo sono riportate nel foglio "B_Flusso di fonti), in accordo con le disposizioni di cui all'Allegato II (2.1.2) delle MRG, ma devono essere indicate come parte delle "altre emissioni (non ammissibili)" nel foglio "D_Emissioni" nel formato elettronico per la raccolta dei dati e non devono essere collegate alle emissioni di processo del sottoimpianto. Per ulteriori chiarimenti riferirsi alla guida n°2, in particolare alla tabella 2.

- Altre emissioni non ammissibili per l’allocazione gratuita. Queste sono emissioni dovute alla produzione di elettricità o alla combustione in torcia (ad eccezione della combustione in torcia per la sicurezza e fiamme pilota correlate) ed altre emissioni che non sono ammissibili. *Vedere le Linee Guida n. 8 sui gas di processo per la distinzione tra combustione in torcia per la sicurezza ed altre combustioni in torcia.* Da notare che questa definizione è diversa da quella fornita nelle MRG.

Il calore potrebbe essere prodotto sia per il consumo dei sottoimpianti interessati da un prodotto di riferimento che da sottoimpianti al di fuori del prodotto di riferimento (ad es. calore esportato, consumo per processi di produzione non coperte da prodotto di riferimento, produzione elettrica). In questo caso parti delle emissioni totali relative alla produzione di calore devono essere attribuite ad origini diverse (vedere sopra per differenti origini)

Un processo di produzione può essere interessato sia dalla produzione di prodotti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto che da prodotti non oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. In questo caso parti delle emissioni totali relative ai processi di produzione devono essere attribuite ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto da una parte e dalla produzione di calore ed altri combustibili per i sottoimpianti non oggetto di un parametro di riferimento di prodotto dall’altra. Questa attribuzione deve essere effettuata secondo criteri di equità (così come parti del tempo operativo o la produzione di volumi combinata con specifici combustibili in ingresso relativi a prodotti differenti e fattori di emissione relativi a questo combustibile in ingresso). Il gestore deve considerare separatamente l’attribuzione di emissioni relative al consumo di calore misurabile e dalle emissioni dal consumo diretto del combustibile. La somma delle emissioni attribuite ad origini differenti deve essere uguale alle emissioni totali, sia a livello di un impianto che ad un livello di processo di emissione. Il gestore deve riportare nel dettaglio la maniera con la quale è stata attribuita l’attribuzione delle emissioni. Nel caso di incertezza, l’attribuzione deve essere parzializzata in modo che la maggior parte delle emissioni siano attribuite al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. In generale, l’attribuzione delle emissioni come descritto in questa sezione deve essere coerente con l’attribuzione del combustibile in ingresso per i diversi usi così come descritto nella sezione E.I.1 (solo se questa sezione è rilevante per l’impianto considerata).

Nel calcolo delle emissioni per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e produzione di calore e combustibile utilizzato dai processi al di fuori dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, le emissioni dalla combustione da gas di processo merita un’attenzione particolare. Per i gas di processo prodotti al di fuori di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, l’ammontare totale delle emissioni prodotte dalla combustione di gas di processo sono distribuite attraverso le emissioni del processo del sottoimpianto e dai processi di produzione che consumano il gas di processo dall’altra. L’ammontare attribuito alle emissioni del processo del sottoimpianto è calcolato nella sezione D.II.J. L’ammontare attribuito alle emissioni del consumo di gas di processo per i processi di produzione è calcolato nella sezione D.II.i. Queste ultime emissioni devono essere attribuite ai processi di produzione che utilizzano gas di processo in base alle parti consumate. Quindi se il 50% dei gas di processo è usato in un processo di produzione coperto da sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e l’altro 50% da processi di produzione non coperta da sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, allora la divisione delle emissioni di questi processi è 50/50.

Nel formato elettronico per la raccolta dei dati, il gestore deve

- a) Scegliere il metodo per l'attribuzione delle emissioni alle sottoimpianti (a) che possono essere indicate tramite una percentuale o tramite valore assoluto. La scelta sarà inserita automaticamente nella sezione (b) una volta effettuata l'attribuzione.*
- b) Inserire la divisione delle emissioni per tipo di sottoimpianto. Le emissioni non ammissibili per l'allocazione gratuita sono calcolate automaticamente come differenza tra le emissioni totali dalle sottoimpianti e il totale delle emissioni dirette dell'impianto.*
- c) Per controlli, gli inputs sono visualizzati con la stessa unità che non è stata selezionata in (a).*

D.II.3 Emissioni di utenze private

Questa sezione descrive come riportare le emissioni relative all'esportazione di calore ad utenze private. Tali emissioni devono essere esplicitamente specificate qualora il gestore intenda avvalersi delle disposizioni speciali di cui all'Art. 10.3 del CIMs. *Per maggiori informazioni circa la definizione di utenze private e l'assegnazione in caso di esportazione di calore ad utenze private, si veda la sezione 2.3 delle "Linee Guida n. 6 – linee guida sui flussi di calore oltre i confini dell'impianto".*

I gestori devono specificare le emissioni annuali dirette derivanti dalla produzione di calore esportato ad abitazioni private, nel caso essi intendano avvalersi delle disposizioni speciali. I dati devono essere forniti per gli anni 2005-2008, anche nel caso in cui il periodo di riferimento scelto sia il 2009-2010: in base all'inserimento del metodo specificato nella sezione II.2, il gestore deve indicare valori di emissioni parziali o assoluti. Il totale deve risultare pari al 100%. Sia i valori parziali che quelli assoluti devono far riferimento alla unità di tonnellata equivalente di CO₂.

In impianti di cogenerazione, le emissioni associate alla produzione di elettricità non hanno diritto a quote e pertanto devono essere escluse dalle quantità indicate. *Per maggiori informazioni circa il calcolo delle emissioni derivanti dalla produzione di calore destinato ad utenze private nel caso di impianti di cogenerazione, si faccia riferimento al "Linee Guida n. 6 – linee guida sui flussi di calore oltre i confini dell'impianto".*

I gestori devono controllare che le emissioni attribuite alla produzione di calore che viene esportato ad utenze private, non sia superiore alle emissioni derivanti dalla produzione di calore misurabile che non viene consumato all'interno dei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto presente nell'impianto (si veda la sezione D.I.2, secondo punto).

D.III Gas di processo

L'obiettivo di questa sezione è supportare i gestori nel calcolo delle emissioni che devono essere attribuite ad un sottoimpianto con emissioni di processo, in caso di produzione di gas di processo **al di fuori dei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto**. Questa sezione è pertinente solo per impianti che consumano gas di processo di questo tipo. Non è rilevante che tali gas di processo siano stati prodotti all'interno dello stesso impianto ETS che consuma tali gas. *Si veda la sezione 2 del "Linee Guida n. 8 sui gas di processo" per la definizione di processi di produzione che producono gas di processo al di fuori dei limiti del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.*

Sulla base della definizione dell'Articolo 3(h), i gas di processo combustibili sono considerati "emissioni di processo" se vengono prodotti al di fuori dei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e solo nella misura in cui essi superino le emissioni derivanti dalla combustione di una quantità di gas naturale di pari contenuto energetico tecnicamente utilizzabile. *Per maggiori informazioni sull'assegnazione nel caso di produzione e consumo di gas di processo si veda le "Linee Guida n. 8 sui gas di processo".*

Il gestore deve specificare i dati che seguono in maniera separata per sottoimpianti con emissioni di processo ritenuti esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, e quelli non ritenuti tali.

In considerazione del fatto che entrambi i possibili sottoimpianti possono essere coinvolti in un unico impianto, o che possono presentarsi gas di processo di diverso tipo, il "waste gas tool" è presente due volte nel modulo per la raccolta dati. I dati relativi ai due sottoimpianti devono aggiungersi al totale per l'impianto. *Al punto a), il modulo per la raccolta dati richiede al gestore di specificare innanzitutto la tipologia di sottoimpianto con emissioni di processo interessata (esposto o non esposto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) ed al punto b) di confermare che l'impianto consuma gas di processo. Si veda la sezione 4.2 delle "Linee Guida n. 8 sui gas di processo" per il calcolo del Livello di Attività Storica di sottoimpianti con emissioni di processo.*

- c) Tipo di gas di processo. Il gestore deve descrivere il gas di processo ed il processo che lo genera, ad esempio la descrizione può includere il processo di produzione da cui viene generato il gas di processo, la composizione del gas (es. contenuto di CO, CO₂, NO_x, SO₂, ect), o una descrizione di dove esso venga bruciato in maniera efficiente. Nel caso siano presenti diversi flussi di gas di processo, il gestore deve fornire i dati in maniera separata per i diversi flussi. *Quando usa il modulo per la raccolta dati, il gestore deve fornire file separati per ciascun flusso per il quale questa sezione deve essere compilata. Il resto del file può essere lasciato vuoto.*
- d) Emissioni di processo in tCO₂-eq per anno nell'impianto, trascurando i gas di processo, più le emissioni derivanti dal consumo di gas di processo con scopi diversi dalla combustione in torcia, tenendo conto dello stato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio pertinente. La definizione di "emissioni di processo" che deve essere adottata è la definizione dell'Articolo 3(h) del CIMs, e non la definizione contenuta nelle MRG. *Si veda il "Guidance document 8 of waste gases" per informazioni sulla definizione di emissioni di processo di gas di processo. Si noti che questa definizione è differente da quella contenuta nelle MRG.*
- e) Emissioni derivanti dalla combustione di gas di processo in tCO₂-eq per anno con scopi diversi dalla combustione in torcia, tenendo conto dello stato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio pertinente. Il campo è opzionale ed è da considerare ai fini di un controllo incrociato.

- f) Consumo dei gas di processo (in $1000\text{Nm}^3/\text{y}$ oppure t/y) prodotti al di fuori dei limiti degli impianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e combustibili con scopi diversi dalla combustione in torcia, tenendo conto dello stato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio pertinente. *Il modulo per la raccolta dati facilita la scelta dell'unità di misura fornendo un menù a tendina. Non è rilevante che tali gas di processo siano stati prodotti all'interno dello stesso impianto ETS che consuma tali gas.*
- g) Potere calorifico netto (PCI) del gas di processo consumato. Il potere calorifico netto è la quantità di calore rilasciata durante la combustione del combustibile, a meno dell'energia richiesta per vaporizzare l'acqua prodotta durante la combustione. Il PCI deve essere determinato in conformità con le MRG, in particolare con la sezione a2 dell'Allegato II. Il PCI viene espresso in $\text{GJ}/1000\text{Nm}^3$ o GJ/t , a seconda dell'unità di misura scelta al punto d). *Il modulo per la raccolta dati seleziona automaticamente l'unità di misura appropriata in funzione della scelta espressa al punto d).*
- h) Efficienze di riferimento in %. *Si veda la sezione 4.2 del "Guidance Document 8 on Waste Gases" per informazioni sulle efficienze di riferimento.*
- i) Emissioni in $\text{tCO}_2\text{-eq}$ per anno che devono essere sottratte alla quantità specificata al punto e) per ottenere le emissioni di processo relative al sottoimpianto con emissioni di processo.
- j) Emissioni di processo derivanti dal consumo di gas di processo in tonnellate metriche di CO_2 per anno. Tale quantità viene definita come la differenza tra le emissioni specificate ai punti e) ed i). *Il modulo per la raccolta dati effettua automaticamente il calcolo.*

E Dati sull'energia in ingresso, il calore misurabile e l'elettricità

E.I Energia in ingresso derivata da combustibili

Questa sezione descrive come riportare l'attribuzione dei combustibili in ingresso ai diversi sottoimpianti. Tale sezione è obbligatoria solo per impianti nei quali siano pertinenti i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.

A meno che non venga altrimenti specificato, i gestori devono riportare solo i dati per gli anni che costituiscono il periodo di riferimento scelto, 2005-2008 o 2009-2010 (si veda la sezione A.II.2). Gli Stati Membri possono tuttavia richiedere che gli impianti forniscano i dati per entrambi i periodi.

Nella maggior parte dei casi, i dati richiesti sono valori annuali. I dati possono essere ricavati da una serie di fonti di dati (vedi Allegato I sulla qualità dei dati).

E.I.1 Panoramica e suddivisione in categorie d'uso

Questa sezione descrive come riportare l'attribuzione delle emissioni ai differenti utilizzi. L'assegnazione gratuita per sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili è direttamente basata sul combustibile in ingresso attribuito in questa sezione. Il combustibile in ingresso viene attribuito ad altri usi ai fini di controlli di conformità.

Il gestore deve indicare il combustibile in ingresso associabile ai diversi tipi di utilizzo. La somma deve essere uguale al totale annuale di combustibile a livello di impianto, come riportata nella sezione D.I. Costituisce una eccezione a questa regola il caso in cui venga adottato un approccio basato sul bilancio di massa, in conformità con quanto disposto nelle MRG. In questo caso, il contenuto energetico relativo alla parte dei flussi di fonti in uscita deve essere sottratta dal combustibile in ingresso. *Nel modulo per la raccolta dati, il combustibile in ingresso viene automaticamente copiato dal foglio 'C.SourceStreams' in modo che l'informazione pertinente sia disponibile a prima vista. Si veda la fine di questa sezione per maggiori informazioni sull'uso del modulo per la raccolta dati:*

- Combustibile destinato alla produzione di elettricità in TJ per anno
- Combustibile destinato alla produzione di calore misurabile al di fuori dei limiti di un parametro di riferimento di prodotto. Questo deve escludere il combustibile destinato alla produzione di elettricità. Si noti che, dal momento che solo il combustibile in ingresso all'impianto viene qui considerato, il combustibile relativo alla produzione di calore importato non deve essere incluso. Poiché l'importazione e l'esportazione di calore non sono considerate, il combustibile espresso in questa voce può essere non completamente conforme al combustibile relativo ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore.
- Combustibile usato all'interno dei limiti di un parametro di riferimento di prodotto. *Si veda il "Linee Guida n. 9 – guida specifica per i settori" per informazioni sui limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto.* Il combustibile include:

- I combustibili in ingresso ai processi di produzione nell’impianto disciplinati dai parametri di riferimento di prodotto. Si esclude il combustibile utilizzato per la produzione del calore misurabile che viene consumato nei processi di produzione disciplinati dai parametri di riferimento di prodotto.
- Combustibile in ingresso per la produzione sul posto di calore misurabile consumato nei processi di produzione nell’impianto disciplinati dai parametri di riferimento di prodotto. Si noti che, dal momento che solo il combustibile in ingresso all’impianto viene qui considerato, il combustibile relativo alla produzione di calore importato non deve essere incluso.

Poiché l’importazione e l’esportazione di calore non sono considerate, il combustibile espresso in questa voce può essere non completamente conforme al combustibile relativo ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

- o Combustibile all’interno dei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. *Si veda il “Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione” per informazioni su quale combustibile venga consumato all’interno dei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.* Questo esclude il combustibile destinato alla produzione di calore misurabile ed elettricità. Il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili comprende l’utilizzo di gas di processo come combustibili. Per gas di processo che sono stati prodotti al di fuori dei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, questo sottoimpianto include anche la combustione in torcia per ragioni di sicurezza (e non altre tipologie di combustione in torcia). Se parte del carbonio contenuto nel combustibile esce dal sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto come frazione di un gas di processo, allora il tenore di energia di tale frazione di gas di processo che ha origine dal combustibile deve essere sottratta dal combustibile in ingresso. *Si veda il “Linee Guida n. 8 – linee guida sui gas di processo” per ulteriori informazioni su questo argomento.*
- o Combustibile all’interno dei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili non ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le informazioni per questo tipo di sottoimpianto sono identiche a quelle fornite al punto precedente.
- o Combustibile destinato ad altri scopi in TJ per anno. *Il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente questa quantità come ‘Resto’.*

Il calore può essere prodotto sia per il consumo all’interno di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, che per il consumo al di fuori di essi (es. esportazione di calore, consumo per processi di produzione non disciplinati dai parametri di riferimento di prodotto, produzione di elettricità). In tal caso, percentuali differenti del combustibile totale utilizzato per la produzione di calore devono essere attribuite alle diverse finalità di utilizzo del calore (si veda sopra le differenti finalità di utilizzo).

Un processo di produzione può riguardare sia la produzione di prodotti disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, sia in quella di prodotti non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto. In tal caso, parte del combustibile in ingresso totale utilizzato nel processo

deve essere attribuito al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, e parte al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento del calore.

Questa attribuzione deve essere effettuata su una base equa (come le percentuali di utilizzo, o volumi di produzione associati a specifici combustibili in relazione a differenti prodotti). Il gestore deve valutare separatamente la quantità di combustibile utilizzato per il consumo di calore misurabile e l'uso diretto del combustibile. La somma dei combustibili attribuiti ai diversi utilizzi deve essere uguale al combustibile in ingresso totale, sia a livello di impianto che a livello di processo produttivo. Il gestore deve riportare nel dettaglio in che modo è stata effettuata l'attribuzione del combustibile a seconda del differente utilizzo. In caso di incertezza, l'attribuzione deve essere discriminata, ad esempio una quantità maggiore di materiale in ingresso viene attribuita al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. In generale, l'attribuzione di combustibile, come descritta, deve essere coerente con l'attribuzione delle emissioni in base alle diverse finalità di utilizzo come discusse nella sezione D.II.2 (solo se tale sezione è pertinente per l'impianto considerato).

Nel modulo per la raccolta dati, il gestore deve:

- *Scegliere il metodo per l'attribuzione del materiale in entrata (b) che può essere come percentuale o come valore assoluto. La selezione sarà trasmessa automaticamente in (c) nel momento in cui viene effettuata la reale attribuzione.*
- *Inserire la suddivisione del combustibile per tipologia d'utilizzo in (c). Il modulo calcola automaticamente la parte di combustibile che non è stata attribuita a nessuna specifica tipologia di utilizzo.*
- *A scopo di verifica, i dati sono mostrati anche nell'unità di misura che non è stata selezionata in (b).*

E.II Calore misurabile

Questa sezione descrive come riportare la produzione, il consumo, l'importazione e l'esportazione di calore. Tale sezione è obbligatoria solo per impianti che comprendono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore. Si veda l'Allegato II per informazioni su come determinare quantità nette di calore misurabile.

E.II.1 Attribuzione semplificata a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore

Se i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore sono pertinenti, e se la determinazione del livello di attività storica è relativamente semplice, sono richiesti solo i dati specificati in questa sezione. Per casi più complessi, o se lo Stato Membro richiede informazioni più dettagliate, deve essere specificato il bilancio completo del calore (sezione E.II.2). Casi più complessi sono rappresentati in particolare da impianti che hanno:

- Importazioni da impianti ETS e/o produzione di calore misurabile all'interno dell'impianto e importazione di calore misurabile da impianti o entità non incluse in ETS;
- consumo di calore misurabile per diversi sottoimpianti, inclusi quelli oggetto di parametri di riferimento di prodotto e/o produzione di elettricità;
- esportazione di calore a diverse utenze, compresi impianti inclusi in ETS come entità ed impianti non ETS;
- combinazione delle situazioni sopra elencate;

- si sono verificate modifiche nelle modalità di rifornimento del calore, ad es. l'impianto nel corso del periodo di riferimento ha iniziato a produrre il proprio calore al posto di importarlo, o viceversa ha iniziato ad importarlo anziché utilizzare il proprio, oppure ha iniziato a rifornire un impianto ETS esterno, cosa che non faceva prima, o ha interrotto un rifornimento di questo tipo.

Il modulo per la raccolta dati facilita tale calcolo nel caso in cui sia possibile l'attribuzione semplificata.

Nel caso l'attribuzione possa essere effettuata in maniera semplificata, il gestore deve specificare:

- e) Quantità totale netta di calore misurabile prodotta all'interno dei limiti dell'impianto in TJ per anno. Tale quantità include la produzione di calore misurabile da tutte le fonti, ad es. unità di cogenerazione, caldaie, calore recuperato, ecc. *Si veda l'introduzione al "Linee Guida n. 6" per chiarimenti sulla definizione di calore misurabile.*
- f) Importazione di calore misurabile netto da impianti inclusi in ETS, specificato per ciascun impianto ETS in TJ per anno. Il gestore deve controllare che questi impianti siano presenti anche nell'elenco dei collegamenti tecnici descritto nella sezione A.IV.
- g) Il calore misurabile totale disponibile in impianto in TJ per anno. Questo calore è la somma della quantità di calore misurabile prodotta (a) e del calore misurabile netto importato da impianti ETS (b). *Il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente questa quantità.*

In seguito, il gestore deve attribuire il calore misurabile determinato al punto g) ai seguenti sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore. *Si veda sotto per maggiori informazioni sull'utilizzo del modulo per la raccolta dati.*

- o Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il calore misurabile da attribuire a questo sottoimpianto è pari al calore che viene consumato in processi di produzione riconosciuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (in TJ per anno).
- o Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il calore misurabile da attribuire a questo sottoimpianto è pari a quello consumato in processi di produzione non riconosciuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (in TJ per anno).

Il gestore deve controllare che la somma del calore misurabile attribuito ai due tipi di sottoimpianto sia uguale alla quantità di calore misurabile calcolato al punto c).

Nel modulo per la raccolta dati, il gestore deve

- o *Scegliere il metodo per l'attribuzione di calore (f) che può essere come percentuale o come valore assoluto. La selezione sarà trasmessa automaticamente in (g) nel momento in cui viene effettuata la reale attribuzione.*
- o *Inserire la suddivisione del calore (g).*
- o *A scopo di verifica, i dati di immissione sono mostrati anche nell'unità di misura che non è stata selezionata in (f).*

E.II.2 Bilancio completo del calore misurabile a livello di impianto

Per calcolare la quantità di calore avente diritto all'assegnazione gratuita nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il gestore deve per prima cosa ottenere un bilancio completo del calore misurabile nell'impianto. A questo scopo, il gestore deve specificare:

- a) La quantità totale netta di calore misurabile prodotta all'interno dei limiti dell'impianto in TJ per anno. Questa include la produzione di calore misurabile da tutte le fonti, ad es. unità di cogenerazione, caldaie, calore recuperato, ecc. *Si veda l'introduzione al "Linee Guida n. 6" per chiarimenti sulla definizione di calore misurabile.*
- b) L'importazione di calore misurabile netto da impianti inclusi in ETS, specificato per ciascun impianto ETS in TJ per anno. Il gestore deve controllare che questi impianti siano presenti anche nell'elenco dei collegamenti tecnici descritto nella sezione A.IV.
- c) L'importazione di calore misurabile netto da entità non ETS, specificata per ciascuna entità non ETS, in TJ per anno. Il gestore deve controllare che tali entità siano presenti anche nell'elenco dei collegamenti tecnici descritto nella sezione A.IV.
- d) Il calore misurabile totale disponibile in impianto in TJ per anno. Questo è dato dalla somma della quantità di calore misurabile prodotto (a), del calore misurabile netto importato da impianti ETS (b) e da entità non ETS (c). *Il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente questa quantità.*
- e) Rapporto tra "Calore ETS" e "Calore totale" in %. Il "Calore ETS" è pari alla somma del calore misurabile prodotto in impianto (a) ed il calore misurabile netto importato da altri impianti ETS (b). Il "Calore totale" è il calore misurabile specificato al punto (d). *Il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente questa quantità.* Tale rapporto è necessario solo nel caso non sia possibile designare con chiarezza quali parti dei singoli flussi di calore siano prodotti all'interno ed all'esterno dei limiti dell'impianto ETS.

In seguito, il gestore deve valutare quale parte di calore misurabile potrebbe avere diritto all'assegnazione gratuita nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. *Si veda le "Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione" per informazioni su questo argomento.*

- f) Il gestore deve specificare:
 - i. Calore misurabile utilizzato per la produzione di energia elettrica in TJ per anno.
 - ii. Quantità di questo calore che viene fornita da fonti non ETS in TJ per anno. Se a causa della configurazione dell'impianto non è possibile determinare tale quantità, allora deve essere automaticamente utilizzata la parte determinata al punto (e): nel modo seguente (il valore al punto (f.i) moltiplicato per il valore al punto (e)). *Il modulo per la raccolta dati effettua automaticamente questo calcolo al punto f.ii.*
 - iii. C'è la possibilità opzionale di annullare i valori calcolati al punto f.ii, quando necessario.
- g) Inoltre, il gestore deve specificare:
 - i. Il calore consumato all'interno di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto in TJ per anno. Il gestore deve controllare questa quantità per verificare la coerenza, confrontandola con la quantità totale di calore da fonti non ETS in sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, come richiesto nella sezione F.d, e con l'importazione totale di calore da entità non ETS (punto c). *Il modulo per la raccolta dati facilita tale controllo di coerenza, mostrando automaticamente il consumo di calore non ETS in sottoimpianti oggetto di un*

parametro di riferimento di prodotto, basato sulle risposte fornite in F.d. (al punto ii), confrontando le quantità inserite ai punti g.i, g.ii e c)

In impianti relativamente complessi potrebbe non essere semplice valutare quanto calore viene utilizzato nella produzione di elettricità, nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto ed in altri sottoimpianti. In tali casi, l'attribuzione del consumo di calore destinato a differenti utilizzi deve essere effettuata su una base equa (come percentuali di funzionamento, o volumi di produzione associati a specifici combustibili in relazione a differenti prodotti). Il gestore deve riportare nel dettaglio in che modo è stata effettuata l'attribuzione di calore, basata sulla relazione metodologica. In caso di incertezza, l'attribuzione deve essere discriminata, ad esempio una quantità maggiore di calore viene attribuita al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. In generale, l'attribuzione di calore in base all'utilizzo deve essere coerente con l'attribuzione delle emissioni e del combustibile in base alle diverse finalità di utilizzo, come discusso nelle sezioni D.II.2 e E.1 rispettivamente (solo se tali sezioni sono rilevanti per l'impianto considerato).

- h) L'esportazione di calore a ciascun impianto ETS in TJ per anno. Il gestore deve controllare che questi impianti siano presenti anche nell'elenco dei collegamenti tecnici descritto nella sezione A.IV. La quantità di calore esportato non deve superare la quantità totale di calore misurabile disponibile nell'impianto (si veda la sezione E.II.1.d).

In seguito, il gestore deve calcolare la quantità di calore misurabile che è parte di un sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di calore. *Si veda le "Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione" per informazioni su questo argomento.* Il gestore deve effettuare il calcolo descritto nei punti da i) a j). *Il modulo per la raccolta dati effettua automaticamente i calcoli sotto.*

- i) Determinare il calore che potenzialmente potrebbe appartenere a sottoimpianti oggetto di parametro di riferimento di calore, suddiviso in una parte avente diritto a quote a seconda della provenienza ed un'altra non avente diritto a quote a seconda della provenienza, e più specificatamente:
 - i. Determinare la quantità di calore disponibile nell'impianto (punto d), non utilizzato per la produzione di energia elettrica (punto f), non utilizzato nel sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto (punto g) e non trasferito verso altre installazioni ETS (punto h);
 - ii. Determinare il calore avente diritto a quote per le differenti provenienze in TJ per anno. Il calcolo della quantità di calore non avente diritto a quote è descritto al punto iii. La quantità di calore avente diritto a quote è data dalla differenza tra il punto i ed il punto iii.
 - iii. Determinare il calore non avente diritto a quote per le differenti provenienze in TJ per anno. Questa quantità è pari alla somma del calore importato da installazioni non-ETS (c.iv) meno la quantità di calore non-ETS usato per la produzione di energia elettrica (f.iii) meno la quantità di calore non-ETS usato nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto (g.ii).

- j) Determinare la quota parte di calore avente diritto a quote in %. Questo è uguale a i_{ii}/i_i (vedi sotto).

Successivamente il gestore deve fornire:

- k) La quantità netta di calore consumato all'interno dell'impianto, in TJ per anno, al di fuori dei confini dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e non utilizzato per la produzione di energia elettrica.
- l) Il calore esportato verso ogni unità non-ETS (es. reti di teleriscaldamento) in TJ per anno. Nel caso in cui il calore sia trasferito verso reti di riscaldamento complesse, la rete stessa può essere considerata una unità non-ETS. Si veda il *"Guidance Document 6 on Cross-Boundary heat flows"* per maggiori informazioni riguardo l'allocazione di quote in caso di reti di distribuzione calore complesse. I dati qui specificati devono essere coerenti con la lista delle connessioni tecniche indicate in sezione A.IV.
- m) Le perdite di calore, in TJ per anno, e la relativa frazione del calore disponibile (punto d)). *Il modulo per la raccolta dati determina in automatico la quantità e la frazione relativa.*
- n) La quantità totale di calore misurabile potenzialmente parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, in TJ per anno. Tale ammontare è la somma delle quantità come riportare ai punti k e l. *Il modulo per la raccolta dati determina in automatico tale quantità.*
- o) Il calore misurabile attribuibile ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, in TJ per anno. Tale quantità è pari a quanto calcolato al punto k) moltiplicato per il rapporto calcolato al punto h). *Il modulo per la raccolta dati determina in automatico tale quantità.*

Infine, il gestore deve attribuire il calore misurabile determinato al punto o) ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come sotto indicato. *Vedi sotto per maggiori informazioni sull'uso del modulo per la raccolta dati.*

- p) Per prima cosa il gestore deve selezionare il metodo di input (percentuale o valore assoluto) e dopo procedere completando l'attribuzione del calore.
- q) Attribuzione dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio:
- i. sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il calore misurabile da attribuire a questo sottoimpianto è pari a:
 - Il calore misurabile non utilizzato per la produzione di energia elettrica o nel sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto (vedi punto k)) che è consumato in processi di produzione riconosciuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (in TJ per anno).
PIU'
 - Il calore esportato verso unità non-ETS che sono riconosciute esposte a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio¹¹ (in TJ per anno).

¹¹ Le unità non-ETS sono ritenute di default non esposte al rischio di riallocazione delle emissioni di carbonio. Il fattore di esposizione alla riallocazione del carbonio per i settori esposti al rischio di riallocazione delle emissioni può essere utilizzato solo se il soggetto che esporta calore fornisce adeguata evidenza che il calore è esportato verso una unità non-ETS esposta a un rischio elevato di riallocazione delle emissioni di carbonio: il gestore, ad esempio, può fornire

MOLTIPLICATO PER

- La frazione di calore che ha diritto ad allocazione gratuita di quote calcolata come al punto j)
- ii. sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
 - Il calore misurabile non utilizzato per la produzione di energia elettrica o nel sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto (vedi punto k)) che è consumato in processi di produzione non riconosciuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (in TJ per anno).
 - PIU'
 - Il calore esportato verso unità non-ETS che sono riconosciute esposte a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio¹² (in TJ per anno).

MOLTIPLICATO PER

- La frazione di calore che ha diritto ad allocazione gratuita di quote calcolata come al punto i)

Il gestore deve assicurare che:

- o La somma del calore misurabile attribuito ai due sottoimpianti sia pari alla quantità di calore misurabile calcolato al punto o).
- o La somma del calore esportato verso unità non-ETS sia pari alla somma delle quantità determinate al punto l).
- o La somma del calore misurabile consumato non utilizzato per la produzione di energia elettrica e non utilizzato nel sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sia uguale alla quantità determinata al punto k).

Nel modulo per la raccolta dati, il gestore deve:

- o *Scegliere il metodo di attribuzione del calore (p) che può essere attraverso percentuale o valore assoluto. La scelta sarà inserita automaticamente in (q) dove sia ha la reale attribuzione.*
- o *Inserire la divisione del calore (q).*
- o *Come controllo, vengono mostrati gli input anche nelle unità che non sono state selezionate in (p)*

E.II.3 Riepilogo dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore

Questa sezione del modulo riporta automaticamente i dati basandosi sui dati inseriti nelle sezioni II.1 o II.2. Nel caso siano stati inseriti dati in entrambe le sezioni, il gestore deve specificare quali dati debbano essere utilizzati.

A parte questo, non è richiesto nessun inserimento di dati. Il template mostra:

- a) Le selezioni automatiche utilizzate dal metodo
- b) I risultati finali complessivi del livello di attività storica per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore. A seconda degli input in sezione E.II.1 e (a) di questa parte del modulo, saranno mostrati i valori di E.II.1.g (tool semplice) oppure di E.II.2.q (metodo complesso).

una lista dei suoi clienti utilizzatori del calore, insieme ai codici NACE relativi a tali clienti e le quantità di calore ad essi fornite.

¹² Vedi nota sopra.

E.II.4 Calore per le utenze private

Le allocazioni relative al calore esportato verso utenze private sono calcolate in accordo con una specifica metodologia. Tuttavia, non è obbligatorio applicare tale metodologia: la formattazione del modulo riflette tale caratteristica.

Al fine di applicare la metodologia sopra indicate, il gestore deve specificare la quantità di calore fornito alle utenze private negli anni 2005-2008, in TJ per anno. *Vedi sotto per maggiori informazioni sull'uso del modulo per la raccolta dati.*

Le emissioni rilevanti necessarie per applicare la regola per il calore esportato verso utenze private devono essere indicate in accordo con la descrizione data in sezione D.II.3 per gli anni 2005-2008 anche nel caso in cui il periodo di riferimento scelto sia il 2009-2010: Si veda la *“Guidance Document 6 on Cross Boundary Heat Flow” per la descrizione della metodologia di allocazione per installazioni che esportano calore verso utenze private e per la descrizione di come determinare le emissioni relative alla produzione di calore da unità cogenerative.*

Nel modulo per la raccolta dati, la quantità totale di calore esportato verso unità non-ETS è copiato automaticamente da E.II.1.j in a). Il gestore deve:

- b) Scegliere il reporting input per il calore esportato verso utenze private, che può essere :
 - *La quantità di calore fornita alle utenze private ogni anno del periodo di riferimento. Se si sceglie questa opzione, il gestore deve considerare solo i punti c) e d) e ignorare il punto e).*
 - *Oppure, il rapporto tra il calore fornito alle utenze private e il livello di attività storica totale dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore non esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, così come calcolato nella sezione G.I.2. In questo caso il metodo di calcolo deve essere descritto nel rapporto sulla metodologia. Se si sceglie questa opzione, il gestore deve considerare solo il punto e) ed ignorare i punti c) e d).**
- c) (nel caso in cui il gestore scelga la prima opzione delle due indicate al punto b)) Scegliere il metodo di input per determinare la quantità di calore esportato verso utenze private che può essere come valore assoluto o come percentuale del calore totale esportato verso unità non-ETS (mostrate al punto a)). La scelta sarà inserita automaticamente in (d) dove sia ha la reale attribuzione.*
- d) (nel caso in cui il gestore scelga la prima opzione delle due indicate al punto b)) Inserire il calore esportato verso utenze private nelle unità selezionate al punto (c).*
- e) (nel caso in cui il gestore scelga la seconda opzione delle due indicate al punto b)) Inserire il rapporto tra il calore fornito alle utenze private e il livello di attività storica totale dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore non esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, così come calcolato nella sezione G.I.2.*

E.III Elettricità

E.III.1 Bilancio completo di energia elettrica in un impianto

Questa sezione descrive come rendicontare la produzione e il consumo di energia elettrica. Benché la produzione di energia elettrica non dia diritto ad allocazione gratuita di quote, questa sezione è importante per due motivi:

- Assicura che possa essere condotto un controllo di affidabilità sulla classificazione dell'impianto come impianto di produzione di elettricità;
- Assicura che la questione della intercambiabilità tra combustibile ed elettricità sia adeguatamente trattata

La compilazione di questa sezione è obbligatoria solo per gli impianti che producono uno dei prodotti elencati nell'Allegato 1.2 delle CIMs. Per questi prodotti, l'allocazione delle quote è basata sul parametro di riferimento di prodotto e corretta per tenere conto della intercambiabilità combustibile/elettricità. Si veda anche la *"Linee Guida n. 2" per il maggiori dettagli sulla correzione applicata e la "Linee Guida n. 9" per l'applicazione della correzione nella determinazione dell'allocazione gratuita di quote per specifici sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.*

Il gestore deve specificare:

- a) L'elettricità netta prodotta con combustibili (sia fossili che biomasse) e l'elettricità prodotta con altre tecnologie (es. Impianti idroelettrici, eolici, solari). La somma delle due quantità deve essere pari alla energia elettrica totale prodotta nell'impianto. L'elettricità deve essere espressa in MWh netti prodotti per anno.
- b) L'elettricità netta totale importata dalla rete o da altre installazioni in MWh per anno.
- c) L'elettricità netta totale ceduta alla rete o ad altre installazioni in MWh per anno.
- e) L'elettricità netta totale consumata in impianto in MWh per anno. Si fa notare che i dati raccolti mostrano l'elettricità totale disponibile nell'impianto che sarà uguale all'elettricità generata (a) + l'importata (b) – la ceduta (c)

Il gestore dovrà controllare che la somma di elettricità consumata riportata al punto c) delle sezioni dalla F.I alla F.IV sia più bassa della quantità di elettricità consumata indicata al punto e).

F Dati dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto

F.I Livello di attività storica e dettagli disaggregati sulla produzione

Questa sezione descrive cosa deve essere riportato per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. I gestori dovranno riportare solamente i dati dei sottoimpianti presenti in impianto. Questa sezione non è rilevante per gli impianti che non hanno sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

A meno che non sia diversamente specificato, i gestori devono soltanto riportare i dati relative agli anni del periodo di riferimento scelto, cioè 2005-2008 oppure 2009-2010 (si veda sezione A.II.2). Tuttavia gli Stati Membri possono richiedere che gli impianti forniscano dati relativi ad entrambi i periodi di riferimento.

In molti casi i dati richiesti sono valori annuali. I dati possono provenire da diverse fonti (si veda l'Allegato I sulla qualità dei dati).

Nel modulo per la raccolta dati, il nome del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è mostrato automaticamente basandosi su quanto inserito nel foglio "dati di impianto".

Il gestore deve indicare:

- a) il livello di attività storica annuale. I gestori devono sempre fornire i dati relative agli anni 2005-2008 anche se il periodo di riferimento scelto in sezione A.II.2 è il 2009-2010 in quanto esiste la necessità di determinare il coefficiente di utilizzo medio standard in accordo con l'art. 18(2) delle CIMs. Si veda "Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione" per maggiori informazioni su questo argomento. Il gestore deve inoltre fornire i dati relativi al periodo 2009-2010, se il periodo di riferimento scelto è il 2009-2010 oppure se lo Stato Membro di riferimento richiede ai gestori di fornire i dati relativi a tutti gli anni dal 2005 al 2010.

Il livello di attività storica annuale per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è costituito dalla produzione annuale del prodotto come definito nell'Allegato I delle CIMs. Per alcuni sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è necessario calcolare il livello di attività storica utilizzando una metodologia speciale. *Nel modulo per la raccolta dati, viene mostrato automaticamente se è necessario l'utilizzo di tale metodologia speciale oppure no.* Queste metodologie sono descritte nell'Allegato III delle CIMs. *Si veda anche il punto (b). Per maggiori informazioni sulle definizioni del prodotto, unità di produzione, metodologie speciali, si vedano le "Linee Guida n. 9 – guida specifica per i settori". Si veda la sezione H di questo documento per informazioni sulla raccolta dati per le metodologie speciali. Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica riferiti alle metodologie speciali devono essere calcolati nella sezione H, e copiati automaticamente in questo foglio.*

Nel seguente punto d) saranno fornite maggiori informazioni relativamente alla determinazione del livello di attività storica nel caso l'impianto sia stato operativo per

meno di due anni civili del periodo di riferimento. *Si veda anche la sezione 6.3 delle “Linee Guida n. 2 – linee guida sulle metodologie di assegnazione”.*

I livelli di attività storica devono tener conto di ogni modifica significativa della capacità avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2011. Maggiori informazioni circa la determinazione del livello di attività storica nel caso di modifiche significative della capacità sono fornite di seguito al punto h). *Si veda anche la sezione 6.4 del “Guidance Document 2 on Allocation Methodologies”.*

c) *Intercambiabilità combustibile/elettricità*

Dati necessari per la corretta applicazione della Intercambiabilità combustibile/elettricità. Questa correzione è rilevante solo per i prodotti elencati nell’Allegato 1.2 delle CIMs. *Il modulo per la raccolta dati indica automaticamente l’eventuale necessità di tale correzione. Si vedano le “Linee Guida n. 2” per il maggiori dettagli sulla correzione e le “Linee Guida n. 9” per l’applicazione della correzione nella determinazione dell’allocazione gratuita per specifici sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. In particolare, il gestore deve indicare:*

- *Le emissioni dirette¹³ attribuite al sottoimpianto in tonnellate metriche di CO2 per anno. Si veda l’Allegato 1.2 delle CIMs per le definizioni formali dei limiti del sistema e le “Linee Guida n. 9” con le guide specifiche per i settori per maggiori informazioni.*
- *Il calore misurabile netto importato sia da impianti ETS sia da unità non-ETS in TJ per anno. Si veda l’introduzione alle “Linee Guida n. 6” per maggiori informazioni sulla definizione di calore misurabile netto importato.*
- *Il consumo pertinente di elettricità per il sottoimpianto. Si veda l’Allegato 1.2 delle CIMs per le definizioni formali dei limiti del sistema e le “Linee Guida n. 9” con le guide specifiche per i settori per maggiori informazioni.*

Basandosi sui dati elencati di seguito, il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente il fattore di correzione. La metodologia di calcolo di questo fattore è riportata all’Art. 14 delle CIMs e spiegata ulteriormente nella sezione 4.1 delle “Linee Guida n. 2”.

- d) *Il consumo di calore misurabile prodotto da unità non-ETS. Il calore importato da unità non-ETS non ha diritto ad allocazione gratuita. Ai sensi dell’Art.13 delle CIMs, la quantità di quote allocate gratuitamente deve essere ridotta in caso di calore importato da unità non-ETS. Per permettere tale detrazione, il gestore è tenuto a specificare il calore misurabile netto importato definito come il consumo di calore misurabile prodotto al di fuori dell’ambito di applicazione dell’EU ETS, in TJ per anno. Si veda anche l’introduzione del “Linee Guida n. 6” per maggiori informazioni sulla definizione di calore misurabile netto importato.*

Se possibile, questa quantità deve essere specificata sulla base della configurazione del sistema di vapore. Se questo non fosse possibile, tale valore deve essere ottenuto moltiplicando il calore misurabile consumato del sottoimpianto oggetto di un parametro di

¹³Si sottolinea che all’interno di processi quali ad esempio quello della produzione di ammoniaca, tutta la CO2 risultante dal processo di produzione deve essere considerata emessa in atmosfera, indipendentemente all’eventuale utilizzo di tale CO2 come carica di altri processi di produzione chimici.

riferimento di prodotto per il fattore di “calore ETS” rispetto al “calore totale” come definito in sezione E.II.2.e.

Il gestore deve controllare che la quantità così indicata non sia maggiore del calore netto misurabile importato indicato al punto c) e nella sezione E.II.1. *Il modulo per la raccolta dati esegue questo controllo automaticamente e calcola la riduzione delle quote allocate. Si vedano le “Linee Guida n. 6” per maggiori dettagli sulla allocazione di quote in caso di calore importato da unità non-ETS.*

Impianto operativo per meno di due anni civili del periodo di riferimento

Se il sottoimpianto è stato operativo per meno di due anni civili del periodo di riferimento, allora il livello di attività storica sarà basato sulla capacità iniziale installata e sul coefficiente di utilizzo della capacità pertinente. *Si veda la sezione 6.3 delle “Linee Guida n. 2” per maggiori informazioni su questo argomento.* Nella prima parte della sezione A.II.2 il gestore deve specificare se tale condizione di operatività si è verificata nel sottoimpianto in esame. *Al punto e) di questa sezione, il modulo per la raccolta dati mostra automaticamente la risposta inserita nella sezione A.II.2.* Se la condizione si è verificata, il gestore dovrà indicare:

- f) Le informazioni per determinare la capacità iniziale installata, in particolare:
 - I volume di produzione dei due mesi maggiormente produttivi, espressi con opportune unità di misura, scelti tra i mesi di operatività del periodo tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008.
La media di questi due valori sarà presa come la capacità mensile iniziale del sottoimpianto. La capacità iniziale installata del sottoimpianto sarà data da questo valore moltiplicato per 12 mesi.
 - Se quanto indicato sopra non risultasse possibile, la capacità installata sarà verificata sperimentalmente.

Basandosi sui dati richiesti, il modulo per la raccolta dati determina automaticamente la capacità installata. Si veda la sezione 5 delle “Linee Guida n. 2” per maggiori informazioni sulla determinazione della capacità installata.

- g) Il gestore dovrà fornire il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente (RCUF) come % della capacità. *Si veda la sezione 6.3 delle “Linee Guida n. 2” per maggiori informazioni sulla determinazione del RCUF*

Modifiche sostanziali della capacità

Questa parte della sezione fornisce indicazioni circa i dati necessari da raccogliere nel caso in cui il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è stato oggetto di modifiche sostanziali della capacità nel periodo dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2011. Questa sezione è pertinente solamente per i sottoimpianti che hanno avuto tali modifiche della capacità. Nella prima parte della sezione A.III.3.b il gestore deve specificare se tale condizione si è verificata nel sottoimpianto in esame. *Al punto i) di questa sezione, il modulo per la raccolta dati mostra automaticamente la risposta inserita nella sezione A.III.3.b.* Se la condizione si è verificata, il gestore dovrà indicare:

- i) I seguenti dettagli per ogni modifica alla capacità. *Si veda la sezione 6.4 delle “Linee Guida n. 2” per maggiori informazioni circa questo argomento.*
 - o La data di partenza, ed esempio la data di inizio delle operazioni di modifica
 - o Indicazione se la modifica della capacità è sostanziale

- Breve descrizione dei cambiamenti fisici al sottoimpianto che hanno portato alla modifica della capacità.
Il volume di produzione dei due mesi maggiormente produttivi o i dati di attività nei primi sei mesi dopo l'inizio della modifica. La media di questi due valori sarà presa come la capacità mensile iniziale del sottoimpianto. La nuova capacità annuale sarà data da questo valore moltiplicato per 12 mesi. *Il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente questo valore.*
- La modifica della capacità. *Il modulo per la raccolta dati determina automaticamente la modifica della capacità basandosi sulla capacità pre e post modifica.*
- j) Se possibile, il livello di attività riferito alla capacità installata iniziale deve essere inserito in accordo con la sezione 6.4 (Step 3) della guida n.2 sulle metodologie di allocazione. Il campo è obbligatorio a meno che non sia possibile determinare il livello di attività annuale.
- k) Nel caso in cui non sia possibile conoscere il livello di attività del sottoimpianto senza prendere in considerazione la capacità aggiuntiva e quindi non sia possibile compilare la tabella j, il coefficiente di utilizzo della capacità storica (HCUF) sarà compilato al fine di applicare la metodologia descritta nelle "Linee Guida n. 2". *Si veda la sezione 6.4 delle "Linee Guida n. 2" per maggiori informazioni sulla determinazione del HCUF*

Una volta compilato il campo j oppure il campo k, il modulo esegue il calcolo automaticamente.

Il modulo per la raccolta dati aiuta a determinare il livello di attività storica nel caso di modifiche alla capacità partendo ai dati specificati sopra. Maggiori informazione sulla determinazione del livello di attività storica sono presenti nella sezione 6 delle "Linee Guida n. 2".

Dettagli della produzione

L'Allegato I delle CIMs elenca le definizioni formali dei prodotti coperti dal sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. *Si vedano le "Linee Guida n. 9" per maggiori informazioni sulle definizioni dei prodotti.* Tuttavia tali definizioni possono comprendere più prodotti o gruppi di prodotti. Il gestore dovrà quindi specificare le seguenti informazioni. A seconda dello Stato Membro, tali informazioni possono essere facoltative o obbligatorie:

- o) Dettagli relativi ai prodotti o gruppi di prodotti all'interno dei limiti del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. In particolare:
 - I nomi dei prodotti e dei gruppi dei prodotti. Nel caso in cui i nomi non siano sufficientemente esplicativi il gestore provvederà a fornire una ulteriore descrizione.
 - Il codice PRODCOM 2007 pertinente del prodotto. Il codice PRODCOM può essere utilizzato per verificare l'inclusione di prodotti all'interno del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.
 - (facoltativo) Il codice PRODCOM 2008 pertinente (vedi il punto precedente).
- p) Inoltre:
 - Le unità di misura della produzione (es. tonnellate, ecc.);
 - Produzione negli anni pertinenti.

G Dati relativi ai sottoimpianti alternativi

G.I Livello di attività storica e dettagli disaggregati sulla produzione

Questa sezione descrive come riportare i dettagli disaggregati sulla produzione per gli approcci alternativi. Tali sottoimpianti possono essere al massimo 6 in totale: 3 considerati esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni e 3 non considerati esposti a tale rischio.

I 3 sottoimpianti sono caratterizzati dalle metodologie di assegnazione basate su un parametro di riferimento di calore, un parametro di riferimento di combustibili o su emissioni di processo. *Si vedano le “Linee Guida n. 1” per maggiori informazioni sul numero massimo di sottoimpianti con approccio alternativo. Per ulteriori informazioni su come definire i sottoimpianti, vedere le “Linee Guida n. 2”.*

I gestori dovranno riportare solamente i dati dei sottoimpianti presenti nell’impianto.

A meno che non sia diversamente specificato, i gestori devono soltanto riportare i dati relativi agli anni del periodo di riferimento scelto, cioè 2005-2008 oppure 2009-2010 (si veda sezione A.II.2). Tuttavia gli Stati Membri possono richiedere che gli impianti forniscano dati relativi ad entrambi i periodi di riferimento.

In molti casi i dati richiesti sono valori annuali. I dati possono provenire da diverse fonti (si veda l’Allegato I sulla qualità dei dati).

Nel modulo per la raccolta dati, ogni sezione in questo capitolo inizia con una panoramica dei livelli di attività storica presi dal foglio “Flussi di Energia”.

G.I.1 Sottoimpianto alternativo 1: sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ed esposto al rischio di rilocalizzazione delle emissioni

Questa sezione riguarda i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e considerate esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. La prima parte di questa sezione descrive quali dati debbano essere forniti se il sottoimpianto è stato operativo per meno di due anni civili. La seconda parte di questa sezione fornisce indicazioni su quali dati debbano essere raccolti se un impianto alternativo ha subito una modifica sostanziale nella capacità nel periodo dal 1 gennaio 2005 al 31 giugno 2011. Nell’ultima parte di questa sezione sono richiesti i dati relativi ai processi di produzione o ai servizi a cui l’impianto è collegato.

Impianto operativo per meno di due anni civili del periodo di riferimento

Se il sottoimpianto è stato operativo per meno di due anni civili del periodo di riferimento, allora il livello di attività storica sarà basato sulla capacità iniziale installata e sul coefficiente di utilizzo della capacità pertinente. *Si veda la sezione 6.3 del “Guidance Document 2 on Allocation Methodologies” per maggiori informazioni su questo argomento.* Nella prima parte della sezione A.II.2 il gestore deve specificare se tale condizione di operatività si è verificata nel sottoimpianto in esame. *Al punto b) di questa sezione, il modulo per la raccolta dati mostra automaticamente la risposta inserita nella sezione A.II.2.* Se la condizione si è verificata, il gestore dovrà indicare:

- c) le informazioni per determinare la capacità iniziale installata, in particolare:

- I livelli di attività del calore misurabile (in TJ) dei due mesi maggiormente produttivi tra i mesi di operatività dell'impianto dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. La media di questi due valori sarà presa come la capacità mensile iniziale del sottoimpianto. La capacità iniziale installata del sottoimpianto sarà data da questo valore moltiplicato per 12 mesi.
- Nel caso in cui non fosse possibile, la capacità installata iniziale sarà verificata sperimentalmente.

Sulla base dei dati richiesti, il modulo per la raccolta dati determina automaticamente la capacità iniziale installata. Consultare la sezione 2 della Guidance Document 2 per maggiori informazioni riguardo la determinazione della capacità iniziale installata.

- d) Il gestore dovrà fornire il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente (RCUF) come % della massima capacità produttiva possibile del sottoimpianto, basata sui dati di progetto dei dispositivi installati. Questa percentuale sarà basata sui dati di progetto o sui dati di produzione previsti (per esempio piano di produzione commerciale in relazione al settore di mercato specifico). Il calcolo sarà verificato da un ente terzo.

Modifiche sostanziali della capacità

Questa parte della sezione fornisce indicazioni circa i dati necessari da raccogliere nel caso in cui il sottoimpianto sia stato oggetto di modifiche sostanziali della capacità nel periodo dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2011. Questa sezione è pertinente solamente per i sottoimpianti che hanno avuto tali modifiche della capacità. Nella prima parte della sezione A.III.3.b il gestore deve specificare se tale condizione si è verificata nel sottoimpianto in esame. *Al punto e) di questa sezione, il modulo per la raccolta dati mostra automaticamente la risposta inserita nella sezione A.III.3.b.* Se la condizione si è verificata, il gestore dovrà indicare:

- f) i seguenti dettagli per ogni modifica alla capacità. *Si veda la sezione 6.4 del "Guidance Document on Allocation Methodologies" per maggiori informazioni circa questo argomento.*
- o La data di partenza, ed esempio la data di inizio delle operazioni di modifica
 - o Indicazione se la modifica della capacità è sostanziale
 - o Breve descrizione dei cambiamenti impiantistici realizzati nel sottoimpianto che hanno portato alla modifica della capacità.
 - o Il volume di produzione dei due mesi maggiormente produttivi o i dati di attività nei primi sei mesi dopo l'inizio della modifica. La media di questi due valori sarà presa come la capacità mensile iniziale del sottoimpianto. La nuova capacità annuale sarà data da questo valore moltiplicato per 12 mesi. Il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente questo valore.
 - o La modifica della capacità. Il modulo per la raccolta dati determina automaticamente la modifica della capacità basandosi sulla capacità pre e post modifica.
- g) Nel caso in cui fosse possibile, il livello di attività riferito alla capacità installata iniziale deve essere inserito in accordo con la sezione 6.4 (Step 3) della guida n.2 sulle metodologie di allocazione. Il campo è obbligatorio a meno che non sia possibile determinare il livello di attività annuale.
- h) Nel caso in cui non sia possibile conoscere il livello di attività del sottoimpianto senza prendere in considerazione la capacità aggiuntiva e quindi non sia possibile compilare la

tabella g, il coefficiente di utilizzo della capacità storica (HCUF) sarà compilato al fine di applicare la metodologia descritta nelle “Linee Guida n. 2”.

Una volta compilato il campo g oppure il campo h, il modulo esegue il calcolo automaticamente.

Il modulo per la raccolta dati aiuta a determinare il livello di attività storica nel caso di modifiche alla capacità partendo dai dati specificati sopra. Maggiori informazioni sulla determinazione del livello di attività storica sono presenti nella sezione 6 della “Guidance Document 2 on Allocation Methodologies”.

Dettagli della produzione

Il gestore deve indicare a quali processi di produzione o servizi (energia meccanica, raffreddamento,..) sia collegato il sottoimpianto. Per quanto possibile questi devono essere definiti dalle unità fisiche e dai processi. Più nel dettaglio il gestore dovrà indicare:

l) Informazioni relative al tipo di attività, in particolare:

- Tipologie di utilizzo: I diversi utilizzi sono: “produzione di beni”, “produzione di energia meccanica”, “riscaldamento” e “raffreddamento” per tutti gli usi tranne che per la produzione di energia elettrica. In alcuni casi il sottoimpianto comprende impianti o parti di questo che sono al di fuori dei confini dell’impianto a cui è stato assegnato. In questo caso è possibile che l’uso del calore misurabile in impianti esterni sia non definito, il gestore deve quindi specificare questo utilizzo come “non conosciuto” dal menù a tendina.
- Se il calore è utilizzato all’interno dell’impianto o esportato ad un impianto non ETS. Si sottolinea che il calore esportato ad un impianto ETS, per definizione non deve essere incluso nel sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. Si vedano le “Linee Guida n. 6” per maggiori informazioni su questo argomento.
- Il prodotto per il quale si consuma calore o il calore utilizzato per il teleriscaldamento.
- Il codice PRODCOM 2007 pertinente (facoltativo 2010) dell’attività legata al consumo del calore o al calore esportato ad impianti non ETS. I codici NACE possono essere utilizzati al posto dei codici PRODCOM se alcuni prodotti simili sono individuati all’interno dello stesso settore NACE. I codici PRODCOM/NACE devono essere utilizzati per verificare l’effettivo rischio “carbon leakage” delle attività all’interno del sottoimpianto. Si sottolinea che nel caso di calore esportato ad impianti non ETS, il fattore di esposizione alla rilocalizzazione per settori esposti a questo rischio, può essere utilizzato solo nel caso in cui l’esportatore di calore fornisce evidenze soddisfacenti a dimostrare che l’impianto cede calore ad un impianto non ETS che è esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni: il gestore dovrà per esempio fornire una lista dei consumatori del calore, accompagnati dai codici NACE di questi utenti e le quantità cedute di calore.
- (Facoltativo) Il codice PRODCOM 2010 pertinente (vedi il punto precedente)

m) Le unità di misura e i livelli di produzione di ogni prodotto o della quantità di calore esportate.

G.I.2 Sottoimpianto alternativo 2: sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non esposto al rischio di rilocalizzazione delle emissioni

Questa sezione riguarda i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, ma non considerati esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Per questi sottoimpianti, i gestori sono tenuti a fornire gli stessi dati richiesti per la tipologia di sottoimpianto descritta nella sezione G.I.1.

I gestori devono essere attenti ad assicurarsi che solo le attività non considerate esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni siano incluse nel sottoimpianto in oggetto.

G.I.3 Sottoimpianto alternativo 3: sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento del combustibile ed esposto al rischio di rilocalizzazione delle emissioni

Questa sezione riguarda i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e considerati esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

Nel caso in cui il sottoimpianto è stato operativo per meno di due anni civili, il gestore deve fornire gli stessi dati come indicato nella sezione G.I.1, in particolare nel paragrafo *“Impianto operativo per meno di due anni civili del periodo di riferimento”*. Solo in questo caso la produzione e la capacità devono essere espresse in TJ di combustibile consumato.

Nel caso in cui un sottoimpianto ha subito una modifica sostanziale della capacità nel periodo dal 1 gennaio 2005 al 31 giugno 2011, il gestore deve fornire gli stessi dati come indicato nella sezione G.I.1, in particolare nel paragrafo *“Modifiche sostanziali della capacità”*. Solo in questo caso la produzione e la capacità devono essere espresse in TJ di combustibile consumato.

Nell'ultima parte il gestore deve indicare a quali processi di produzione o servizi (energia meccanica, raffreddamento,..) sia collegato il sottoimpianto. Per quanto possibile questi devono essere definiti dalle unità fisiche e dai processi. Più nel dettaglio il gestore dovrà indicare:

- m) Informazioni relative al tipo di attività, in particolare:
 - Tipologie di utilizzo: I diversi utilizzi sono: “produzione di beni”, “produzione di energia meccanica”, “riscaldamento” e “raffreddamento” per tutti gli usi tranne che per la produzione di energia elettrica. *Il modulo per la raccolta dati facilita la selezione di questi utilizzi predisponendo un menù a tendina.*
 - Il prodotto per il quale si consuma combustibile
 - Il codice PRODCOM 2007 pertinente dell'attività legata al consumo di combustibile. I codici NACE possono essere utilizzati al posto dei codici PRODCOM se alcuni prodotti simili sono individuati all'interno dello stesso settore NACE. I codici PRODCOM/NACE devono essere utilizzati per verificare l'effettivo rischio “carbon leakage” delle attività all'interno del sottoimpianto.
 - (Facoltativo) Il codice PRODCOM 2010 pertinente (vedi il punto precedente)

- n) (facoltativo) I livelli di produzione di ogni prodotto.

G.I.4 Sottoimpianto alternativo 4: sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento del combustibile non esposto al rischio di rilocalizzazione delle emissioni

Questa sezione riguarda i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e non considerati esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Per questi sottoimpianti, i gestori devono fornire gli stessi dati richiesti per la tipologia di sottoimpianto descritta nella sezione G.I.3.

I gestori devono essere attenti ad assicurarsi che solo le attività non considerate esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni siano incluse nel sottoimpianto in oggetto.

G.I.5 Sottoimpianto alternativo 5: sottoimpianto con emissioni di processo ed esposto al rischio di rilocalizzazione delle emissioni

Questa sezione riguarda i sottoimpianti con emissioni di processo¹⁴ considerati esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

Nel caso in cui il sottoimpianto è stato operativo per meno di due anni civili, il gestore deve fornire gli stessi dati come indicato nella sezione G.I.1, in particolare nel paragrafo *“Impianto operativo per meno di due anni civili del periodo di riferimento”*. Solo in questo caso la produzione e la capacità devono essere espressi in tCO₂ di emissioni di processo.

Nel caso in cui un sottoimpianto ha subito una modifica sostanziale nella capacità nel periodo dal 1 gennaio 2005 al 31 giugno 2011, il gestore deve fornire gli stessi dati come indicato nella sezione G.I.1, in particolare nel paragrafo *“Modifiche sostanziali della capacità”*. Solo in questo caso la produzione e la capacità devono essere espressi in tCO₂ di emissioni di processo.

Nell'ultima parte il gestore deve indicare a quali processi di produzione o servizi (energia meccanica, raffreddamento,..) sia collegato il sottoimpianto. Per quanto possibile questi devono essere definiti dalle unità fisiche e dai processi. Più nel dettaglio il gestore dovrà indicare:

- I) Informazioni relative al tipo di attività, in particolare:
 - o La tipologia delle emissioni di processo: Le diverse tipologie sono: “N₂O”, “PFC”, “CO₂” (corretto per i gas di processo), “riduzione chimica di composti metallici”, “eliminazione di impurità”, “decomposizione dei carbonati”, “sintesi chimiche”, “materiali contenenti carbonio”, “riduzione chimica di ossidi metallici o ossidi non metallici”. *Le diverse tipologie di emissioni di processo sono definite nell'articolo 3(h) delle CIMs. Il modulo per la raccolta dati facilita la selezione di queste emissioni predisponendo un menù a tendina.*
 - o Il prodotto che dà luogo a emissioni di processo

¹⁴ E' estremamente importante non confondere le emissioni di processo come indicate nelle MRGs con la definizione di sottoimpianto con emissioni di processo da considerare per l'assegnazione di quote di emissioni. Per esempio le emissioni provenienti dal trattamento dei fumi sono considerate “emissioni di processo” ai sensi dell'allegato II delle MRG, ma non possono beneficiare di un'assegnazione gratuita di quote di emissioni ai sensi dell'articolo 3 h) della Decisione. Quindi le emissioni provenienti dal trattamento dei fumi sono riportate nel foglio “B_Fonti di Emissioni” ai sensi di quanto indicato nell'allegato II (2.1.2) delle MRG, ma devono essere inserite come “altre emissioni non aventi diritto a quote di emissione)” nel foglio “D_Emissioni” del modulo e non devono essere collegate al sottoimpianto con emissioni di processo. Si prega di consultare la guida n. 2 per ulteriori chiarimenti, in particolare la tabella 2.

- Il codice PRODCOM 2007 pertinente dell'attività legata alle emissioni di processo. I codici NACE possono essere utilizzati al posto dei codici PRODCOM se alcuni prodotti simili sono individuati all'interno dello stesso settore NACE. I codici PRODCOM/NACE devono essere utilizzati per verificare l'effettivo rischio "carbon leakage" delle attività all'interno del sottoimpianto
- (Facoltativo) Il codice PRODCOM 2010 pertinente (vedi il punto precedente)

m) (facoltativo) I livelli di produzione di ogni prodotto.

G.I.6 Sottoimpianto alternativo 6: sottoimpianto con emissioni di processo non esposto al rischio di rilocalizzazione delle emissioni

Questa sezione riguarda i sottoimpianti con emissioni di processo¹⁵ e non considerati esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Per questi sottoimpianti, i gestori devono fornire gli stessi dati richiesti per la tipologia di sottoimpianto descritta nella sezione G.I.5.

I gestori devono essere attenti ad assicurarsi che solo le attività non considerate esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni siano incluse nel sottoimpianto in oggetto.

¹⁵ E' estremamente importante non confondere le emissioni di processo come indicate nelle MRGs con la definizione di sottoimpianto con emissioni di processo da considerare per l'assegnazione di quote di emissioni. Per esempio le emissioni provenienti dal trattamento dei fumi sono considerate "emissioni di processo" ai sensi dell'allegato II delle MRG, ma non possono beneficiare di un'assegnazione gratuita di quote di emissioni ai sensi dell'articolo 3 h) della Decisione. Quindi le emissioni provenienti dal trattamento dei fumi sono riportate nel foglio "B_Fonti di Emissioni" ai sensi di quanto indicato nell'allegato II (2.1.2) delle MRG, ma devono essere inserite come "altre emissioni non aventi diritto a quote di emissione)" nel foglio "D_Emissioni" del modulo e non devono essere collegate al sottoimpianto con emissioni di processo. Si prega di consultare la guida n. 2 per ulteriori chiarimenti, in particolare la tabella 2.

H Dati speciali per alcuni parametri di riferimento di prodotto

Per qualche sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il livello di attività storica o l'assegnazione di quote devono essere calcolati seguendo determinate metodologie. Questa sezione dà alcune indicazioni riguardo i dati richiesti da queste metodologie. Tali metodologie sono specificate nell'allegato III delle CIMs. *Per maggiori informazioni su queste metodologie, consultare il "Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance". Nel modulo della raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente copiati nel foglio F.*

H.I Prodotti di raffineria

Questa sezione fornisce delle informazioni per la raccolta dati per i sottoimpianti di raffineria. Questa sezione è pertinente solo se gli impianti contengono dei sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 36 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti di raffineria).*

Il gestore dovrà indicare il rendimento pertinente dell'unità considerata per ogni funzione CWT. Consultare l'allegato II.1 delle CIMs per le definizioni rispettivamente delle funzioni CWT e del rendimento di ognuna. Consultare il capitolo 36 del *Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance* per maggiori informazioni relative a queste definizioni e alla qualità dei dati.

In seguito il gestore deve calcolare e comunicare il livello di attività storica annuale in CWT (in tonnellate) per ogni anno a partire dai dati di progetto delle diverse funzioni. Il livello di attività storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 1 dell'allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. Consultare l'allegato II.1 delle CIMs per valutare i fattori CWT. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 36 del "Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance" per informazioni riguardo il calcolo dei livelli di attività storica annuale dei sottoimpianti di una raffineria.*

Si sottolinea che in alcuni casi i dati delle funzioni CWT sono espressi in chilo tonnellate (kt) mentre il livello di attività storica annuale deve essere espresso in tonnellate (t). Ciò non è esplicitamente menzionato nell'allegato III delle CIMs.

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

H.II Calce

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti per la produzione di calce. Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 26 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti per la produzione di calce)*

Il gestore dovrà indicare:

- b) La produzione di calce in tonnellate senza la correzione relativa alla composizione

- c) La percentuale di ossido di calcio (CaO) contenuta nella calce prodotta; *Consultare il capitolo 26 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relative ai dati che devono essere utilizzati.*
- d) La percentuale di ossido di magnesio (MgO) contenuta nella calce prodotta; *Consultare il capitolo 26 del Guidance Document 9 della Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relative ai dati che devono essere utilizzati.*

Sulla base di questi dati specifici, il gestore dovrà calcolare e comunicare il livello di attività storica annuale in tonnellate metriche di calce “pura” prodotta per anno. Il livello di attività storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 2 dell’allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 36 delle “Linee Guida n. 9”.*

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

H.III Calce dolomitica

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti per la produzione di calce dolomitica. Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell’allegato A.II.1 (foglio “InstallationData” del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 13 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti per la produzione di calce dolomitica)*

Il gestore dovrà indicare:

- b) La produzione di calce dolomitica in tonnellate di calce senza la correzione relativa alla composizione
- c) La percentuale di ossido di calcio (CaO) contenuta nella calce dolomitica prodotta; *Consultare il capitolo 13 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relative ai dati che devono essere utilizzati.*
- d) La percentuale di ossido di magnesio (MgO) contenuta nella calce dolomitica prodotta; *Consultare il capitolo 13 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relative ai dati che devono essere utilizzati.*

Sulla base di questi dati specifici, il gestore dovrà calcolare e comunicare il livello di attività storica annuale in tonnellate metriche di calce “pura” prodotta per anno. Il livello di attività storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 3 dell’allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 13 delle “Linee Guida n. 9”.*

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

H.IV Cracking con vapore

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti aventi il processo di cracking con vapore. Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono

sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 44 delle "Linee Guida n. 9" per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti aventi il processo di cracking con vapore)*

Il gestore dovrà indicare:

- b) La totale produzione di sostanze chimiche di elevato valore in tonnellate per anno senza effettuare alcuna correzione; *Consultare il capitolo 44 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per la definizione di sostanze chimiche di elevato valore*
- c) Cariche supplementari utilizzate nella produzione di idrogeno espresse in tonnellate di idrogeno per anno
- d) Cariche supplementari utilizzate nella produzione di etilene espresse in tonnellate di etilene per anno
- e) Cariche supplementari utilizzate nella produzione di sostanze chimiche di elevato valore, diverse dall'idrogeno e dall'etilene, espresse in tonnellate di sostanze chimiche di elevato valore per anno

Sulla base di questi dati specifici, il gestore dovrà calcolare e e comunicare il livello di attività storica annuale in tonnellate metriche di produzione netta di sostanze chimiche di elevato valore per anno. Il livello di attività storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 2 dell'allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 44 delle "Linee Guida n. 9".*

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

Il quantitativo preliminare di quote di emissioni assegnate a un sottoimpianto avente il processo di cracking con vapore è determinato ai sensi dell'articolo 11 delle CIMs. *Consultare anche il capitolo 44 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance. Il modulo per la raccolta dati calcola il fattore di correzione di assegnazione. Il gestore non deve fare nessuna operazione.*

H.V Idrocarburi aromatici

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti per la produzione di idrocarburi aromatici. Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 5 delle "Linee Guida n. 9" per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti per la produzione di idrocarburi aromatici)*

Il gestore dovrà indicare il rendimento pertinente dell'unità considerata per ogni funzione CWT. Consultare l'allegato II.2 delle CIMs per le definizioni rispettivamente delle funzioni CWT e del rendimento di ognuna. Consultare il capitolo 5 delle "Linee Guida n. 9" per maggiori informazioni relative a queste definizioni e alla qualità dei dati.

In seguito il gestore deve calcolare e comunicare il livello di attività storica annuale in CWT (in tonnellate) per ogni anno a partire dai dati di progetto delle diverse funzioni. Il livello di attività

storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 5 dell'allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. Consultare l'allegato II.2 delle CIMs per valutare i fattori CWT. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 5 delle "Linee Guida n. 9" per informazioni riguardo il calcolo dei livelli di attività storica annuale dei sottoimpianti per la produzione di idrocarburi aromatici.*

Si sottolinea che in alcuni casi i dati delle funzioni CWT sono espressi in chilo tonnellate (kt) mentre il livello di attività storica annuale deve essere espresso in tonnellate (t). Ciò non è esplicitamente menzionato nell'allegato III delle CIMs.

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

H.VI Idrogeno

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti per la produzione di idrogeno. Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 5 delle "Linee Guida n. 9" per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti per la produzione di idrogeno)*

Il gestore dovrà indicare:

- b) La produzione di Idrogeno espressa in 1000 Nm³ per anno senza correzioni relative ad eventuali impurità; Nm³ riferiti alle condizioni di 0 °C e 101.325 kPa
- c) La frazione volumetrica di idrogeno puro prodotto espressa in % a 0 °C e 101.325 kPa

Sulla base di questi dati specifici, il gestore dovrà calcolare e comunicare il livello di attività storica annuale in tonnellate metriche di produzione netta di sostanze chimiche di elevato valore per anno. Il livello di attività storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 2 dell'allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 44 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance.*

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

H.VII Gas di sintesi

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti per la produzione di gas di sintesi. Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 47 delle "Linee Guida n. 9" per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti per la produzione di gas di sintesi)*

Il gestore dovrà indicare:

- b) La produzione di gas di sintesi espressa in 1000 Nm³ per anno senza correzioni per il contenuto di idrogeno; Nm³ riferiti alle condizioni di 0°C e 101.325 kPa. La frazione volumetrica di idrogeno puro espressa in % a 0 °C e 101.325 kPa

Sulla base di questi dati specifici, il gestore dovrà calcolare e comunicare il livello di attività storica in tonnellate metriche per anno di gas di sintesi prodotto con un contenuto standardizzato di idrogeno pari al 47%. Il livello di attività storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 7 dell'allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 47 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance.*

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

H.VIII Ossido di etilene/glicoli etilenici

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti per la produzione di prodotti quali ossido di etilene e glicoli etilenici. Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 18 delle "Linee Guida n. 9" per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti per la produzione di prodotti quali ossido di etilene e glicoli etilenici)*

Il gestore dovrà indicare:

- La produzione di ossidi di etilene espressa in tonnellate anno
- La produzione di glicole monoetilenico espressa in tonnellate anno
- La produzione di dietilenglicole espressa in tonnellate anno
- La produzione di trietilenglicole espressa in tonnellate anno
- La somma dei prodotti specificati sopra in tonnellate anno. *Il modulo per la raccolta dati calcola automaticamente questa somma*

Sulla base di questi dati specifici, il gestore dovrà calcolare e e comunicare il livello di attività storica annuale in tonnellate metriche di ossido di etilene/glicoli etilenici prodotti. Il livello di attività storica deve essere definito utilizzando la formula presente nel punto 8 dell'allegato III delle CIMs, prima di determinare il valore medio. *Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente i calcoli richiesti. Consultare il capitolo 18 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance.*

Nel modulo per la raccolta dati, i livelli di attività storica determinati in questa sezione sono automaticamente riportati nel foglio F.

H.IX Cloruro di vinile monomero (VCM)

Questa sezione fornisce informazioni per la raccolta dati di sottoimpianti per la produzione di cloruro di vinile monomero (VCM). Questa sezione è pertinente solo per gli impianti che contengono sottoimpianti. *Il modulo per la raccolta dati evidenzia automaticamente se questa sezione è rilevante basata sui dati raccolti ai sensi dell'allegato A.II.1 (foglio "InstallationData" del*

modulo per la raccolta dati. Consultare il capitolo 52 del Guidance Document 9 with Sector Specific Guidance per maggiori informazioni relativi ai sottoimpianti per la produzione di cloruro di vinile monomero (VCM))

Il gestore dovrà indicare:

- b) La produzione di VCM in tonnellate anno. Si sottolinea che questo valore viene richiesto anche nella sezione F.1.a
- c) I dati relativi alle emissioni, in particolare:
 - Emissioni dirette provenienti da questo sottoimpianto espresse in tCO₂ anno
 - Il calore misurabile netto importato espresso in TJ anno
 - Il consumo di calore misurabile derivante dalla combustione dell'idrogeno espresso in TJ anno
 - Le emissioni dirette totali espresse in tCO₂ anno. *Queste sono uguali alle emissioni dirette attribuite al sottoimpianto (primo punto del presente elenco) sommato al calore misurabile netto importato (secondo punto del presente elenco) moltiplicato per 62.3 tCO₂/TJ. Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente questo calcolo*
 - emissioni legate alla produzione di idrogeno espresse in tCO₂/anno. *Queste sono uguali al consumo di calore misurabile derivante dalla combustione dell'idrogeno (terzo punto del presente elenco) moltiplicato per 56.1 tCO₂/TJ. Il modulo per la raccolta dati esegue automaticamente questo calcolo*

Dai dati specificati, il gestore deve calcolare e comunicare il fattore corretto per l'allocazione così come descritto all'articolo 12 della Direttiva EU – ETS. Questo fattore è uguale alle emissioni dirette diviso la somma delle emissioni dirette e delle emissioni relative alla combustione dell'idrogeno. Il modulo per la raccolta dei dati provvede automaticamente al calcolo richiesto. Vedere il capitolo 52 del Documento guida n. 9 contenente la Guida specifica di settore per ulteriori informazioni sul calcolo dell'allocazione relativa ai sottoimpianti di VCM (cloruro di vinile monomero).

Allegato I Fonti dei dati

Un principio importante per la raccolta dei dati e per la verifica è che la procedura sia trasparente; ove i dati possono essere tracciati fino alla loro origine e quando i risultati possono essere riprodotti da osservatori indipendenti, è comunemente accettato che i dati possano essere considerati esatti. L'intero processo di raccolta dati deve essere realizzato con l'intento della trasparenza. I dati usati devono avere la più alta accuratezza possibile.

La seguente lista non esaustiva di metodologie / fonti per l'individuazione di dati fornisce un'indicazione di cosa si deve intendere per *la più alta accuratezza possibile*:

1. I dati sono prodotti sulla base di un piano di monitoraggio approvato e verificati da un'entità indipendente.
2. I dati finanziari (fatture) ed i dati originati da protocolli operativi possono essere usati specialmente per la produzione e per l'acquisto / fornitura di calore:
 - I dati prodotti per scopi commerciali o legali si considera che siano dati di alta qualità; per esempio nel caso che gli interessi finanziari di un altro soggetto (? secondary part), o i requisiti legali garantiscono una certa qualità dei dati (dati utilizzati per la fatturazione, tassazione e dichiarazioni doganali);
 - I dati che sono già stati sottoposti a revisione (contabile) indipendente sono considerati di qualità molto alta;
 - I dati prodotti ad uso degli uffici statistici sono considerati "utili", soprattutto per la determinazione delle categorie di prodotto (NACE - Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes / PRODCOM). In caso di dubbi sulla classificazione, si deve chiedere conferma all'ufficio statistico. I dati quantitativi forniti all'ufficio statistico devono di preferenza essere usati solo a scopo di conferma. Se i dati statistici sono l'unica fonte disponibile di informazioni, l'autorità competente deve assicurarsi che i dati siano stati sottoposti a procedure di verifica o controllo di qualità;
 - Possono essere usati anche i dati derivanti da protocolli operativi e similari in caso non siano disponibili altre fonti. Tuttavia si devono utilizzare solo quei protocolli caratterizzati da procedure trasparenti e che siano stati verificati da un altro soggetto;
3. I dati resi disponibili solo in forma indiretta, con calcoli basati su correlazioni conosciute. In tali casi, può essere necessario determinare i fattori di correlazione mediante test sperimentali basati sul breve periodo; per tali stime si suggerisce di effettuare test basati su un periodo di almeno tre mesi. Dati così ottenuti non sono considerati di qualità molto alta e se ne suggerisce l'uso solo nei casi in cui non siano disponibili dati di qualità migliore;

4. Può essere possibile determinare una correlazione tra dati storici e dati necessari a scopo di comunicazione senza procedere ad ulteriori sperimentazioni. La qualità dei dati così prodotti dipende dalla qualità dei dati direttamente disponibili e dalle necessarie ipotesi di partenza;
5. In caso di parametri mancanti, come ad esempio le caratteristiche di un dato materiale utilizzato precedentemente, ma la cui analisi non è più possibile (es. biomasse, Potere calorifico inferiore (NCV), fattore di emissione, o contenuto di carbonio), si deve ricorrere a metodologie che consentano di stimare un valore. Queste metodologie devono essere basate sulle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche. Si devono preferire metodologie a standard CEN, ISO, o altri di carattere nazionale o standard ancora a livello di bozza, ma nel caso questi non fossero disponibili, si possono utilizzare approcci comunemente accettati (migliori pratiche di settore);

Questi metodi / fonti possono essere combinati per controllare i risultati e scegliere quello più adatto al fine di ottenere i dati con la più alta accuratezza possibile.

Quando si devono attribuire i dati a sottoimpianti, può essere necessario disaggregare i dati totali riferiti all'intero impianto. In questo caso è preferibile ricavare i dati riferiti al sottoimpianto per sottrazione dai migliori dati disponibili riferiti all'intero impianto, invece di ricorrere a metodologie di stima di qualità inferiore per ogni sottoimpianto. Per quanto riguarda impianti di secondaria importanza, una stima è da ritenersi nella maggioranza dei casi sufficiente.

Se non sono disponibili dati storici sufficienti per il calcolo di HAL (livello storico di attività), i dati mancanti devono essere interpolati con metodologie di stima conservative, ossia che non conducano ad una sopravvalutazione delle allocazioni, garantendo così la massima accuratezza possibile.

Ad esempio, quando sono identificabili parecchi prodotti oggetto di parametri di riferimento di prodotto, potrebbe non essere possibile determinare le quote per ciascun prodotto, per esempio dati storici relativi a vetro colorato e vetro non colorato. In questo caso, la stima deve essere fatta associando il valore più basso dei volumi di produzione relativi ad un prodotto con il parametro di riferimento di prodotto più basso, nel caso considerato il vetro colorato. Si può prendere in considerazione il riferimento più alto per il vetro trasparente solo se c'è la prova verificata di dati storici di produzione.

Allegato II Determinazione della quantità netta misurabile di produzione / consumo di calore

Tutti i quantitativi specificati di calore devono essere intesi come “quantità netta misurabile di calore” (es. contenuto di calore del flusso termico all’utente meno il contenuto di calore del flusso di ritorno), indipendentemente dall’entità che ha titolo a ricevere l’allocazione (il consumatore o il produttore, vedere il Documento guida n. 6 sui flussi termici tra impianti).

In questo allegato sono illustrati alcuni metodi che possono essere adottati per determinare la quantità netta misurabile di calore.

Nella valutazione del metodo più idoneo, il principio guida deve essere sempre la ricerca del livello più alto di accuratezza possibile al fine di evitare una sovrastima della produzione / consumo di calore. La scelta del metodo da adottare deve risultare dalla risposta ai seguenti quesiti:

- quale metodo è più in linea con il principio del livello più alto di accuratezza possibile?
- quale metodo può essere considerato più affidabile al fine di evitare una stima / allocazione in eccesso?

Si raccomanda che il gestore applichi i vari metodi e che giustifichi in maniera trasparente le ragioni in base alle quali il metodo scelto (che costituisce la base per la raccolta di dati) viene considerato in linea con il principio del livello più alto di accuratezza possibile.

Ogni metodo prevede l’ipotesi che tutta la condensa sia riutilizzata. Nella realtà ciò può non accadere.

Ogni volta che ci si riferisce all’efficienza nella misurazione di calore, si intende “l’efficienza utile” di cui alla Direttiva 92/42/EC:

“efficienza utile (espressa in percentuale): il rapporto tra il calore finale trasmesso (output) all’ [...] acqua ed il prodotto del netto potere calorifico inferiore a pressione costante del combustibile per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo”.

Metodo 1: uso delle misurazioni

La quantità di calore di un flusso può essere calcolato adoperando un certo numero di condizioni comunemente misurate.

La temperatura e la pressione misurate, e lo stato (saturo, sovrariscaldato etc.) del vettore termico possono essere usate per determinare l’entalpia (kJ/kg) ed il volume specifico (m³/kg) del fluido usando valori disponibili in letteratura (es. tabelle di vapore¹⁶) o programmi software idonei.

¹⁶ Tabelle di vapore di dati termodinamici per acqua/vapore; può essere utilizzata qualsiasi tabella di vapore con qualità e accuratezza sufficienti. Si presti attenzione alla correttezza delle operazioni di conversione delle unità di misura.

La portata di massa del vettore termico deve essere calcolata mediante la portata volumetrica misurata (m^3/s) ed il volume specifico, come di seguito indicato:

$$\dot{m} = \frac{\dot{V}}{v}$$

Dove,

\dot{m} è la portata di massa in kg/s
 \dot{V} è la portata volumetrica in m^3/s
 v è il volume specifico in m^3/kg

Poiché la portata di massa è considerata invariata in uscita ed in entrata da una caldaia, è possibile calcolare il tasso di trasferimento di calore usando la differenza di entalpia in uscita ed in entrata, come di seguito specificato:

$$\dot{Q} = (h_{flow} - h_{return}) \times \dot{m}$$

Dove,

\dot{Q} è il tasso di trasferimento di calore in kJ/s
 h_{flow} è l'entalpia del flusso in uscita in kJ/kg
 h_{return} è l'entalpia del flusso di ritorno in kJ/kg. La condensa può non essere riutilizzata/reimmessa, o può non essere stimabile l'entalpia della condensa di ritorno. In tali casi, h_{return} deve essere calcolato assumendo come ipotesi una temperatura di 90°C
 \dot{m} è la portata di massa in kg/s

Il calore misurabile annuo deve quindi essere calcolato moltiplicando il tasso di trasferimento di calore per il periodo di tempo in cui il sistema ha operato durante l'anno.

Questo metodo richiede la valutazione integrale dei parametri rilevanti (portata del flusso, entalpia, temperatura, pressione) anno per anno.

Metodo 2: uso della documentazione

La quantità netta misurabile di calore si basa su documenti che forniscono prove sufficienti sulla quantità (stimata) di calore importata o esportata, tali documenti possono essere utilizzati se sono basati su una metodologia solida e trasparente. Rientrano fra questi documenti le fatture emesse agli utilizzatori del calore, o nel caso gli utilizzatori appartengano alla stessa impresa, i documenti che forniscono la prova di come i costi operativi relativi all'unità di produzione sono attribuiti alle diverse unità commerciali o ai prodotti.

Metodo 3: calcolare un parametro di riferimento (proxy) basato sull'efficienza misurata

La quantità netta misurabile di calore è basata sul combustibile utilizzato e l'efficienza misurata in relazione alla produzione di calore:

$$Q = \eta_H \cdot E_{IN}$$
$$E_{IN} = \sum AD_j \cdot NCV_j$$

Dove:

$HAL_{H,i,proxy}$ è espresso come TJ

E_{in} è il combustibile utilizzato in TJ

AD_j è il consumo del combustibile j (in t o Nm³)

NCV_j è il potere calorifico inferiore (in TJ/t o TJ/Nm³) del combustibile j

η_H è l'efficienza misurata per la produzione di calore basata su misurazioni idonee¹⁷ effettuate come da verifica da parte del verificatore che deve riferirsi alla documentazione tecnica dell'impianto, più precisamente la specifica curva di carico parziale^{18 19} degli impianti considerati (the specific part load curve of the devices concerned). L'efficienza deve essere basata su una situazione in cui tutta la condensa viene re immessa (*nel processo*), anche se ciò non accade. In quest'ultima ipotesi, si deve assumere come ipotesi una temperatura per la condensa re immessa pari a 90°C .

Metodo 4: calcolare un parametro di riferimento (proxy) basato sull'efficienza di riferimento

Questo metodo è identico al metodo 3, ma in questo caso nella formula sopraindicata si usa una efficienza di riferimento pari a 0,7 ($\eta_{Ref,H} = 0.7$).

Esempio 1


Una caldaia produce calore che è distribuito mediante un processo attraverso uno scambiatore di calore (vedere schema in basso).

¹⁷ Se comprovate da documentazione tecnica, sono accettabili le misurazioni dell'efficienza di impianti tecnicamente identici effettuate dai fornitori dell'impianto per la produzione di calore.

¹⁸ La specifica curva di carico parziale definiscono l'efficienza in base al carico. Queste curve possono essere incluse nella documentazione consegnata dal fornitore.

¹⁹ Il carico annuo di riferimento deve essere valutato mentre il Fattore di carico $L_F = E_{in} / E_{in_max}$ deve essere calcolato. E_{in} è la quantità di combustibile utilizzato nel periodo di tempo (un anno) e E_{in_max} è la quantità di combustibile che avrebbe potuto essere utilizzata nell'ipotesi che il bollitore fosse stato utilizzato a pieno carico nel periodo di tempo considerato.

Schema



Dati

	Stato	Temperatura (°C)	Pressione (MPa)
Flow A	Vapore saturo	180	1
Return A	Acqua	85	

Portata volumetrica del flusso A (\dot{V}_A) = 9600 l/h = 0.0027 m³/s
 Operativo per 8520 ore / anno

Calcolo

Dalle tabelle vapore:

	Entalpia (h) (kJ/kg)	Volume specifico (v) (m ³ /kg)
Flow	2781	0.19405
Return	356	

Portata di massa del flusso A (\dot{m}_A) = $\dot{V}_A / v = 0.0027 / 0.19405 = 0.0139$ kg/s

il tasso di trasferimento di calore del flusso A (\dot{Q}_A) = $(h_{Flow,A} - h_{Return,A}) \cdot \dot{m}_A = (2781 - 356) \times 0.0139 = 33.7$ kJ/s

Produzione annua netta di calore (Q_A) = $\dot{Q}_A \cdot time = 33.7 \times (8520 \times 3600) = \dots$
 $\dots = 1,033,646,400$ kJ = 1.03 TJ

Il consumo netto di calore del processo si calcola nello stesso modo dalle proprietà del flusso B e del flusso C (portata e differenza di entalpia). Per calcolare il consumo di calore, si devono considerare le proprietà del flusso B in entrata del processo e del flusso C in uscita del processo:


Il tasso di trasferimento di calore attraverso il processo (\dot{Q}_B) = $(h_{Flow,B} - h_{Return,C}) \cdot \dot{m}_B$

Consumo netto annuo di calore del processo (Q_B) = $\dot{Q}_B \times AnnualOperationTime$

Esempio 2

Una caldaia produce calore che viene distribuito a due processi (vedere schema in basso).

Schema



Dati

	Stato	Temperatura (°C)	Pressione (MPa)
Flow A	Vapore saturo	180	1
Return A	Acqua	105	

Portata volumetrica = 0.6 m³/s

Operativo per 5000 ore/anno

Calcolo

Dalle tabelle vapore:

	Entalpia (kJ/kg)	Volume specifico m ³ /kg
Flow A	2781	0.19405
Return A	440	

Portata di massa del flusso A (\dot{m}_B) = $\dot{V}_A / v = 0.6 / 0.19405 = 3.09 \text{ kg/s}$

Portata di massa del flusso A = $(h_{Flow,A} - h_{Return,A}) \cdot \dot{m}_A = (2781 - 440) \times 3.09 = 7234 \text{ kJ/s}$

Produzione annua netta di calore (Q_A) = $\dot{Q}_A \cdot \text{time} = 7234 \times (5000 \times 3600) = 1.3 \times 10^{11} \text{ kJ} = 130 \text{ TJ}$

Il consumo netto di calore del processo 1 si calcola nello stesso modo dalle proprietà del flusso B e del flusso C (portata e differenza di entalpia).

Tasso di trasferimento di calore attraverso il processo 1 ($\dot{Q}_{Process1}$) = $h_{Flow,B} \cdot \dot{m}_B - h_{Return,C} \cdot \dot{m}_C$

Consumo annuo netto di calore del processo 1 ($Q_{Process1}$) = $\dot{Q}_{Process1} \times \text{AnnualOperationTime}$

Il consumo netto di calore del processo 2 si calcola nella stessa maniera dalle proprietà del flusso D e del flusso E (portata e differenza di entalpia).

Tasso di trasferimento di calore attraverso il processo 2 ($\dot{Q}_{Process2}$) = $h_{Flow,D} \cdot \dot{m}_D - h_{Return,E} \cdot \dot{m}_E$

Consumo annuo netto di calore del processo 2 ($Q_{Process2}$) = $\dot{Q}_{Process2} \times \text{AnnualOperationTime}$

Se i processi 1 e 2 sono parti dello stesso sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, non c'è alcuna necessità di determinare separatamente il consumo netto di calore di entrambi i processi ed il consumo netto di calore di entrambi i processi considerati nel loro insieme può essere calcolato dalle proprietà del flusso B e del flusso E (portata e differenza di entalpia).

Il degasatore è parte del sistema di generazione del vapore ed è quindi già considerato nel valore del parametro di riferimento del calore. Perciò non può essere considerato come un consumatore di calore separato. Si fa notare che il valore del parametro di riferimento del calore prescinde dalla presenza di un degasatore in un sistema di vapore.

Esempio 3

Il contenuto di energia del vapore è espresso dalla sua entalpia H (T, P) in GJ/tonnellate (o equivalente). L'entalpia del vapore è funzione della sua temperatura T e della pressione P e può essere ottenuto dalle tabelle vapore o mediante programmi software specifici.

Il vapore è trasportato mediante condotti in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. La portata di vapore in uscita dal "generatore di vapore" è F_s [t/anno] e la sua entalpia è H_s (T_s , P_s) [GJ/t]. In un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il vapore è: (vedere diagramma in basso)

1. Evacuato in atmosfera in caso di squilibri nella rete del vapore, scarico programmato o perdite (F1)
2. Reimmesso nei condotti di processo o nei getti di vapore come vapore vivo e, nel caso, il calore della condensa è utilmente consumato senza ritorno di condensa nella caldaia (F2)
3. Consumato in turbine a contropressione (F3) usate per azionare compressori o pompe. In questo caso solo una parte dell'entalpia viene consumata. Il vapore in uscita dalla turbina ha un'entalpia H_3 (GJ/t) ed è ulteriormente consumato in altre parti del sottoimpianto (vedere nota 1) o in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento (flusso F5 con entalpia H_5)

4. Usato in scambiatori di calore o altri apparati (F4) in cui il vapore si condensa. Per la condensa ci sono due possibilità:
- ritorna alla caldaia (F6)
 - viene espulsa (F7)

La temperatura della condensa che ritorna alla caldaia è T_c e la sua entalpia H_c (T_c , P_c) è espressa in GJ/t. Non c'è alcun bisogno di conoscere il tasso di condensazione della condensa, in quanto non si usa per calcolare la HAL.




Diagramma 1

Ai fini del calcolo si assume come ipotesi che tutta la condensa sia re-immessa in caldaia. Se non c'è ritorno di condensa, l'entalpia H_c deve essere calcolata alla temperatura standard T_c di 90° C.

Con riferimento al diagramma 1

- HAL_1 [GJ/anno] = $F_s * (H_s - H_c)$
- Il calore distribuito a un sottoimpianto e consumato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è sottratto:
 HAL_5 [GJ/anno] = $F_5 * (H_5 - H_c)$
- In caso di vapore vivo anche l'entalpia della condensa viene consumata utilmente. Perciò HAL si incrementa con HAL_2 [GJ/anno] = $F_2 * H_c$
- Nel caso il vapore si disperda il valore di HAL si riduce con HAL_1 [GJ/anno] = $F_1 * (H_s - H_c)$

L'allocazione annua preliminare netta in EUAs è data dalla somma da HAL_1 fino a HAL_4 moltiplicato per 62,3 (parametro di riferimento del calore) diviso per 1000

$$\{ F_s * (H_s - H_c) - F_1 * (H_s - H_c) + F_2 * H_c - F_5 * (H_5 - H_c) \} * 62.3/1000$$

Note:

1. Il calcolo di HAL relativo ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore fornisce lo stesso risultato sia nel caso che un operatore reimmetta tutta la condensa alla caldaia o non la reimmetta affatto. Tuttavia, nella seconda ipotesi è necessaria una maggiore quantità di combustibile per generare F_s tonnellate di vapore con entalpia H_s . Quindi, un operatore che recupera minori quantità di condensa o non ne recupera affatto dovrà restituire più quore di emissione di un altro operatore che recupera condensa.
2. Se ancora una parte del calore derivante dalla condensa di ritorno/reimmessa viene utilizzato nel processo, la temperatura media T_c della condensa di ritorno/reimmessa diminuisce. In questo modo si tiene conto dell'utilizzo di calore e non è richiesta alcuna correzione addizionale.
3. Il degasatore fa parte del sistema di generazione di calore in quanto è incluso nell'efficienza del 90%. Pertanto non può essere considerato un utilizzatore di calore separato.
4. Il vapore utilizzato per riscaldare gli edifici ad uso del personale responsabile della produzione di prodotti può essere considerato come parte del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.